

LVIII.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggi del Presidente della Corte dei conti — Congedo — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella » (N. 72) — Parlano nella discussione generale i senatori Paternostro, Di Camporeale, relatore, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Chiusa la discussione generale, si approvano i due articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio a uso degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono nella città d'Ancona » (N. 105) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate » (N. 23-bis) — Il senatore Casana, relatore, riferisce sulla nuova dizione degli articoli 16 e 19, rimasti sospesi, accettata dal ministro dei lavori pubblici — Gli articoli 16 e 19 sono approvati — Il senatore Casana, relatore, riferisce infine sul coordinamento del disegno di legge — Le proposte dell'Ufficio centrale sono tutte approvate, ed il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Il Presidente ricorda l'interpellanza dei senatori Monteverde e Morandi sulla cascata delle Marmore al ministro dei lavori pubblici, che l'accetta, riservandosi di fissare il giorno per lo svolgimento — Discussione dello « stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 102) — Parlano nella discussione generale i senatori Codronchi, Astengo, Scialoja, Sani, relatore, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Si approva un ordine del giorno proposto dell'Ufficio centrale — Chiusa la discussione generale, si procede all'esame dei capitoli, che sono approvati, senza discussione, fino al 55 — Il senatore Casana al capitolo 56 fa alcune osservazioni, alle quali risponde il ministro delle poste e dei telegrafi — Il cap. 56 è approvato — Senza discussione si approvano i capitoli fino al 69 — Il cap. 70 è approvato, dopo raccomandazioni del senatore Cantoni, accolte dal ministro delle poste e dei telegrafi — Senza discussione si approvano tutti i rimanenti capitoli, i riassunti per titoli e per categorie e i due articoli del disegno di legge — Nomina di scrutatori e chiusura di votazione — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1904-905 e per i residui degli esercizi 1903-904 e retro » (N. 109); « Convenzioni col Municipio di Catania per l'ampliamento e riattamento di quella Manifattura dei tabacchi e per l'ampliamento della tettoia metallica di quella Dogana » (N. 94); « Aumento di assegnazione di L. 400,000 al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905, per soccorsi ai danneggiati dalle inondazioni o da altri infortuni » (N. 125); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 112); « Impianto di una nuova comunicazione telegrafica fra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno » (N. 106);*

« Posa di un cavo nella Galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra l'Italia e la Svizzera » (N. 107) — Risultato di votazione — Il Presidente invita i senatori dimissionari della Commissione d'inchiesta sulla marina militare ad accogliere il voto del Senato — Approvazione del disegno di legge: « Aumento di 500 posti nel ruolo organico dei vice-cancellieri di pretura e gradi equiparati » (N. 99).

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, delle poste e dei telegrafi e della marina.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1876, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Boncompagni-Ludovisi domanda un congedo di trenta giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la « Nomina di sei componenti della Commissione di inchiesta sulla marina militare ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate ».

Come il Senato ricorda, di questo disegno di legge sono rimasti sospesi due articoli, il 16 e il 19. Poichè l'Ufficio centrale è tuttora adunato per accordarsi sulla nuova dizione di tali articoli, propongo di invertire l'ordine del giorno, e, se il Senato lo consente, discutere il disegno di legge riguardante la « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella ».

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in Comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella (N. 72).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: « Costituzione in Comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella » (N. 72).

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 72).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Ho letto la relazione su questo progetto di legge con quella attenzione che mi ispiravano la natura dell'argomento ed il nome del relatore, mio caro e gentile amico; tuttavia io devo confessare che non ho trovato ragioni sufficienti per determinare il mio voto a favore della proposta di legge.

Non il criterio della popolazione, non il voto del consiglio provinciale; cui si sostituisce di urgenza la deputazione provinciale; non la dimostrazione dei mezzi che si dicono in genere

sufficienti per provvedere a tutti i servizi che la legge impone ai comuni.

Nessuna di quelle condizioni che porrebbe il Senato in grado di giudicare che veramente nel caso ricorre una di quelle eccezioni per cui si può, ed è conveniente, provvedere con legge a ciò cui non si può provvedere per decreto reale.

Se io mi preoccupo di questa pioggia continua ed insistente di progetti di legge per separare i comuni ed erigerli in comuni autonomi, egli è che ho la ferma convinzione che il comune sia un fatto naturale, a differenza della provincia che è un aggregato artificiale. Il comune è per sé *stante*, non s'inventa artificialmente. Laddove una quantità d'interessi determinano la coabitazione di un certo numero di famiglie, è sorto il comune.

Avviene talvolta che in un luogo sorga una industria e prosperi e si faccia grande così, come è avvenuto in Montecatini, da determinare nuove correnti, divergenza d'interessi, col comune antico; ed allorquando questa popolazione è cresciuta di numero, d'importanza, di mezzi, allora è il caso che, seppure non si raggiunga il numero di 4000 abitanti stabilito dalla legge, si possa fare eccezione. Ma qui nessuna di queste condizioni concorre.

Oh come mai provvederanno questi due comunelli, i quali uniti insieme formano adesso, e me ne appello al dizionario dei comuni, 2300 abitanti, come provvederanno alla lunga filza di spese che la legge pone a loro carico?

Chi è stato all'amministrazione di qualche provincia, dove sono numerosi i Comuni piccoli, sa quali sono le difficoltà alle quali si va incontro per ottenere da questi Comuni l'adempiimento della legge; essi devono provvedere ai cimiterii, all'igiene, ai medici condotti, ai maestri comunali, alle scuole, insomma ad una quantità di servizi resi obbligatori dalla legge, ai quali servizi non so come queste due frazioni che si vogliono separare potranno mai provvedere. Si dice che essi hanno mezzi sufficienti, uno ha un'entrata di 26,641 lira, l'altro 21043 lire, ma vi pare che siano veramente queste delle posizioni floride per un Comune?

Io credo che quando un caso eccezionale si dia di dover provvedere per legge ad uno di questi bisogni sarebbe assai più opportuno che il Governo ne prendesse l'iniziativa. L'i-

niziativa parlamentare ridotta così come è oggi, permettete che io ve lo dica, ci fa deviare dal retto sistema parlamentare, si incorre nel così detto parlamentarismo, cioè nella corruzione del sistema parlamentare, argomento questo che è stato trattato da un illustre mio amico che ora è ministro, il quale scrisse su questo soggetto pagine molto apprezzate; egli è l'onorevole Majorana.

Se il Senato del Regno ha una missione veramente importante, inerente alla sua stessa natura, è quella di moderare queste tendenze. Bisogna far sì che si usino dei riguardi all'economia di questi Enti minori, i quali svolgono la loro azione entro la cerchia dello Stato e che con lo Stato debbono essere in perfetta armonia, e si usino anche riguardi ai contribuenti i quali mi pare che pur ne meritino. Questa è la raccomandazione che faccio al Senato: a questo progetto di legge come a tutti gli altri che si annunciano e che già in gran numero sono davanti alla Camera dei deputati, non meno ingiustificati di questo, darò il mio voto contrario ed auguro che il Senato faccia lo stesso.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'onorevole mio amico Paternostro può aver ragione, in tesi generale, nel deplorare che vengano così di frequente progetti di legge per frazionamenti di comuni per iniziativa parlamentare, e mi associo alle sue considerazioni nel senso che sarebbe meglio che tali progetti venissero per iniziativa del ministro dell'interno; ma questa non è una ragione per dare l'ostracismo a tutte indistintamente le proposte di questa natura che sorgono per iniziativa parlamentare. Nel caso concreto, non vi è proprio nessuna ragione che possa consigliare il Senato a non accogliere il voto di queste popolazioni le quali, a differenza di quello che avviene molte altre volte, sono tutte d'accordo nel volere la separazione. Non è il caso che una frazione la desideri e l'altra no, poichè abbiamo una petizione firmata da tutti gli abitanti dei due paeselli i quali unanimi affermano che la loro felicità dipende dall'essere divisi in due comuni diversi. Inoltre la Deputazione provinciale ha dato voto favorevole, convalidato poi dal Consiglio pro-

vinciale a voti unanimi; sono stati fatti dal Re-gio Commissario i bilanci distinti di questi due comuni e, quantunque si tratti di cifre piccole, risulta che queste piccole cifre bastano ai modesti bisogni di quei due modestissimi comuni.

Concorrendo tutte queste circostanze, non vedo la ragione di impedire a quei cittadini di essere felici a modo loro e mi permetto di raccomandare caldamente al Senato di volere accogliere favorevolmente questo progetto di legge. Oso perfino pregare il collega Paternostro a voler desistere dalla sua opposizione, e confido anzi che egli vorrà unirsi a me nell'affidare il Senato che con coscienza tranquilla può procedere a questo grande atto legislativo al quale oggi è chiamato, dividendo Stornara da Stornarella. Io credo proprio che non ne possa venire nessun inconveniente; vorrei rassicurare l'onor. Paternostro, mostrandogli che i bilanci di questi due paeselli assicurano pienamente la loro autonomia; anzi posso dire che di fatto questi due comuni si sono già separati; son già moltissimi anni che per ragioni geografiche e locali essi hanno separati tutti i loro uffici, e nella relazione che fu presentata alla Camera e anche alla deliberazione della Deputazione provinciale, è spiegato chiaramente che essi hanno il segretario comunale separato, che hanno la levatrice, i maestri, insomma che hanno tutto quello che devono avere separatamente; di guisa che qui non si tratta che di legalizzare uno stato di fatto che già esiste.

Per questi motivi io non posso, a nome dell'Ufficio centrale che ha esaminato accuratamente questo progetto di legge, che assicurare il Senato che si può, in questo caso almeno, approvare questo progetto di legge senza preoccupazioni di sorta.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Io chiedo scusa al mio amico senatore Di Camporeale se non posso accedere al suo amabile invito di desistere dall'opposizione a questo progetto di legge.

Egli è, o signori, che qui si travisa e si fraintende il concetto del comune; si crede che il comune sia un'aggregato di persone o di famiglie le quali possono a comodo fare quel che loro piace. Non è così, o signori, il comune è l'embrione dello Stato, bisogna che esso adempia a funzioni che la legge impone, non solo

nell'interesse del comune, ma anche dello Stato, e i servizi che sono affidati a questo comune sono così importanti che, lo ripeto, chiunque si è trovato a capo dell'amministrazione di una provincia, specialmente di quelle in cui sono numerosi i comuni piccoli, sa a quali difficoltà si va incontro, affinché questi comuni mantengano i loro impegni, adempiono ai loro obblighi. Se dovessi dire tutto quello che succede dovrei raccontare delle cose raccapriccianti; per tutte queste ragioni non si può così alla leggera, fare adesione a un desiderio che viene espresso, pure onestamente, da cittadini che credono potersi amministrare da sé, e ad un membro del parlamento il quale crede di poter aderire a questo desiderio, e con una facile cortesia di farsi iniziatore di un progetto di legge quando poi la conseguenza di tutto questo sapete qual'è? È che le amministrazioni vanno male e che, soprattutto ne soffrono i contribuenti, che saranno maggiormente gravati. È naturale che quando voi dovrete provvedere a raddoppiare queste spese, chi ci va di mezzo è il contribuente, e la perturbazione negli altri organi dello Stato è immensa. Ripeto, chiunque è stato nell'amministrazione di una provincia sa che cosa vogliono dire questi comuni, la di cui esistenza non è punto giustificata.

Per queste ragioni, io persisto nella opinione che ho espressa e darò voto contrario.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Permetta il Senato che nell'assenza del ministro dell'interno io dica una parola per associarmi a quanto è stato benissimo osservato dal relatore dell'Ufficio centrale. È indubitato che come tendenza già affermata del resto dal Senato e condivisa anche dal Governo, quanto l'onorevole Paternostro ha affermato è giusto, e non si potrebbe discutere; ma in certi casi bisogna regolarsi secondo le contingenze. Il senatore Paternostro crede che questi comuni disgregati andranno male; ma è da vedere se non andrebbero peggio essendo riuniti. Come nelle famiglie così anco nei comuni quando la pace è perduta, la convivenza è impossibile; e se la separazione è talora inevitabile nel matrimonio, lo è pur bene spesso, come in questo caso, anche per i comuni. D'al-

tronde si sono avuti dei casi nei quali, forse, l'affermazione della tendenza del senatore Paternostro era ancora più opportuna che non fosse in questo caso, perchè dalla separazione in due comuni scaturivano unità di molto minore importanza. In fine questi due nuovi comuni, per quanto vedo dalla relazione dell'Ufficio centrale, se non risulteranno di grande importanza certamente saranno tali che molti e molti altri in Italia staranno loro al di sotto. Per conseguenza io spero che l'onor. Paternostro si appagherà che le sue parole rimangano come affermazione di una tendenza giusta, rispettabile e nella quale il Senato fa bene a mantenersi saldo; ma riconoscerà anche che in questo caso il meglio a farsi è di accettare il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e la cui approvazione viene raccomandata dall'Ufficio centrale.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Ripeto anche le mie scuse al signor ministro, ma, me lo perdoni, l'altro giorno essendo presente il ministro dell'interno quando si trattò del caso di Montecatini, che era molto diverso da quello di cui si tratta oggi, siamo stati d'accordo che bisognava ostare a questa corrente, a questa tendenza smodata di progettini, che vengono a turbare l'armonia dell'amministrazione. Mi scusi l'onor. ministro, ma qui mi sembra che il confronto col matrimonio non regga; si tratta di interessi pubblici e spesso gravi, non si tratta di cose private. Quali sono le condizioni l'ho già detto, si tratta di 2300 abitanti che costituiscono un comune e che vogliono essere divisi in due comuni, hanno un progetto di bilancio per una ventina di mila lire ciascuno, e come volete che provvedano a tutte le esigenze della loro vita? Io per me sono fermissimo nella mia opinione espressa e spero che il Senato mi darà ragione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le frazioni di Stornara e Stornarella che attualmente formano l'unico comune di Stornarella, sono separate ed erette in comuni autonomi conservando la loro denominazione.

(Approvato).

Art. 2.

Un Regio Commissario sarà nominato con l'incarico di provvedere allo stralcio della separazione dei due comuni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio ad uso degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono nella città d'Ancona » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio ad uso degli uffici della posta e del telegrafo e del telefono nella città di Ancona.

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. stampato n. 105).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi sarà stanziata la somma di L. 526,250 per la costruzione di un palazzo ad esclusivo uso di uffici della posta, del telegrafo e del telefono in Ancona, la quale somma verrà ripartita in venticinque esercizi a quote eguali di L. 21,050 ciascuno, a partire dall'esercizio 1906-907.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa necessaria per la sorveglianza dei lavori sarà provveduto con i fondi ordinari annualmente stanziati nel bilancio suddetto, al capitolo: « Mantenimento, restauro e adattamento di locali (amministrazione provinciale) ».

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'annessa convenzione stipulata col municipio di Ancona il 20 maggio 1904.

(Approvato).

Art. 4.

La convenzione medesima e altre che, per lo stesso scopo, intervenissero successivamente fra il Governo e il comune saranno esenti da tassa di bollo e verranno registrate col solo diritto fisso di L. 1.20.

(Approvato).

Art. 5.

Sono dichiarate espropriazioni per causa di pubblica utilità quelle che si renderanno necessarie per la costruzione del suddetto edificio, e che sono indicate nel progetto di massima richiamato nell'art. 1 della convenzione 20 maggio 1904.

(Approvato).

Convenzione fra l'Amministrazione dello Stato ed il Municipio di Ancona, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta, del telegrafo e del telefono in Ancona.

L'anno millenovecentoquattro (1904) addi venti (20) del mese di maggio in Roma.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata da Sua Eccellenza il ministro delle poste e dei telegrafi, conte avvocato ENRICO STELLUTI SCALA;

ed il municipio di Ancona, rappresentato dal suo sindaco signor avvocato commendatore LUIGI DARI, come da deliberazioni del Consiglio comunale in data 11 marzo e 16 aprile 1904, rese esecutive nei modi di legge; viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il municipio di Ancona si obbliga di costruire in quella città, sull'area di sua proprietà compresa fra lo scalo Vittorio Emanuele e la piazza Umberto I, e coll'aggiunta di altra area adiacente da ricavarsi mediante la espropriazione di alcune case di proprietà privata, un palazzo per uso esclusivo degli uffici della

posta, del telegrafo e del telefono, giusta il progetto di massima compilato dall'ufficio tecnico comunale il 7 marzo 1904 d'accordo coi funzionari dell'amministrazione postale telegrafica, bene inteso che il progetto di esecuzione dovrà essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il detto palazzo avrà la fronte principale sulla piazza Umberto I.

Dovrà fornire complessivamente una superficie di locali coperti non minore di metri quadrati 2200 di cui 500 al piano terreno, ed essere costruito in modo da prestarsi staticamente ad eventuali sopraelevazioni sui vari spazi che ora vengono lasciati a terrazze, qualora in prosieguo di tempo le esigenze del servizio lo richiedessero.

Art. 3.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la completa esecuzione del progetto, comprese le espropriazioni e demolizioni di cui al progetto medesimo, viene di comune accordo fissata entro il limite massimo di lire trecentododicimila (L. 312,000), restando convenuto che l'area di proprietà comunale viene ceduta gratuitamente.

S'intendono pur comprese entro il detto limite massimo di L. 312,000 le spese:

per l'impianto dei caloriferi e dell'illuminazione elettrica e della distribuzione dell'acqua;

per gli sportelli e le paratie in legno e vetro per i vari servizi al pubblico;

per le inferriate di sicurezza a quegli sportelli che sono in corrispondenza con le stanze della Cassa e delle carte-valori, e alle finestre del piano terreno verso mare, chiamato « sotterraneo » nel progetto;

per le bussole e controbussole a chiusura automatica, dovunque sieno necessarie allo scopo di evitare le correnti di aria;

per il pavimento in legno nelle stanze destinate agli apparati telegrafici.

È poi inteso che i cessi e gli orinatoi dovranno essere costruiti coi migliori sistemi igienici; che nelle stanze interne e nei corridoi dovranno praticarsi, ove occorran, vetrate atte a dare ai

detti ambienti sufficiente luce; che le porte esterne ed anche quelle interne, che danno accesso alle stanze della Cassa, delle carte-valori e dei pacchi valori, dovranno essere munite di congegni di sicurezza; che le bussole e contro-bussole dovranno essere munite di salvavetri formati da bacchette di ottone.

Art. 4.

È espressamente convenuto che qualora la spesa per la completa esecuzione dell'opera, comprese le espropriazioni, superasse lo stabilito limite di lire trecentododicimila, di cui all'articolo precedente, qualsiasi eccedenza sarebbe a carico del municipio; mentre se la spesa fosse inferiore, la differenza andrebbe a beneficio dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal municipio, di cui all'articolo precedente, verrà desunta dagli elementi del progetto e del contratto d'appalto, nonchè dalla liquidazione e collaudo finale dei lavori.

Art. 6.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, nel corso dei lavori, quelle varianti che esso reputasse necessarie nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando ciò non importi alcun aumento di spesa oltre il limite di L. 312,000, e non alteri i rapporti contrattuali del comune cogli assuntori dei lavori.

Art. 7.

Il municipio si obbliga di ultimare il palazzo e di consegnarlo in piena e libera proprietà allo Stato entro il termine di mesi trenta dal giorno in cui gli verrà comunicata la definitiva approvazione del progetto di esecuzione, previa la dichiarazione di pubblica utilità come al seguente art. 11.

Art. 8.

La somma di L. 312,000, che giusta l'art. 3^o costituisce l'onere massimo dello Stato, verrà mutuata al comune dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del quattro e mezzo per cento con ammortamento in 25 anni.

Art. 9.

Il comune riceverà ogni anno dallo Stato la annualità che il comune dovrà versare per delegazioni alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo delle L. 312,000.

Finchè non sia stata liquidata la contabilità finale, come è detto dall'art. 5, l'ammontare delle annualità da corrispondersi, in via di rimborso, dallo Stato al comune, verrà ragguagliato a un venticinquesimo della somma di L. 312,000, coi relativi interessi, salvo a determinare l'esatto ammontare delle annualità residuali qualora dalla detta liquidazione la spesa effettivamente sostenuta dal comune risultasse inferiore a lire 312,000.

Art. 10.

Il pagamento della prima annualità avrà luogo quando il palazzo sarà ultimato e collaudato.

Art. 11.

Il Governo del Re si impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni degli immobili indicate nel progetto.

Art. 12.

Lo stesso Governo si riserva la facoltà di far sorvegliare, nel modo che reputerà migliore, l'esecuzione dei lavori, assumendo a proprio carico la spesa all'uopo necessaria.

Art. 13.

Il municipio di Ancona è esonerato dal pagamento d'imposte o tasse dipendenti dalla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione, e così anche per le espropriazioni ed i trapassi di stabili e per la ricchezza mobile sui rimborsi.

Art. 14.

La convenzione medesima non sarà valida per l'amministrazione dello Stato se non dopo approvata con legge.

Fatta in triplo originale, letta, approvata il giorno, mese ed anno che sopra, in Roma.

ENRICO STELLUTI SCALA.

LUIGI DARI.

LUIGI FREZZINI, *testimonio*.

RICCARDO GRASSETTI, *testimonio*.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate » (Numero 23-bis).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dei due articoli 16 e 19 del disegno di legge « Disposizioni speciali sulla costruzione delle strade ferrate », rimasti sospesi nella tornata di sabato.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASANA, *relatore*. Il Senato sa che erano sorte delle difficoltà riguardo agli articoli 16 e 19.

Le difficoltà riguardanti l'art. 19 erano molto lievi, ed esigevano soltanto un più calmo esame dell'articolo, e questo si poté fare d'accordo col ministro dei lavori pubblici. La soluzione fu di mantenere l'articolo quale era stato proposto dal Ministero, con una lieve sostituzione, che consiste in questa: ove è detto « il numero dei treni più elevato degli anni precedenti », invece si dirà « dell'esercizio precedente ».

In quanto all'art. 16 prego il Senato di rilevare che esso portava due innovazioni.

La prima riguardava la tassa di abbonamento per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, la quale invece di essere, come ora, nella cifra fissa di 50 centesimi, restava modificata proporzionalmente all'importo dei biglietti e dei riscontri in base di 1.50 per cento.

La stessa innovazione era portata nel progetto ministeriale, in sostituzione del bollo fisso di 5 centesimi. L'Ufficio centrale aveva accolto la prima parte, con la sola variazione del coefficiente che da 1.55, come era proposto nel progetto ministeriale, si riportava, come nelle precedenti leggi, ad 1.50. Ma in quanto alla tassa fissa di bollo di centesimi 5, proponeva un leggero sgravio sull'importo dei biglietti di entità inferiore a 2 lire.

Durante la discussione dell'altro giorno, l'onorevole ministro delle finanze, severo custode di quanto deve essere prezioso soccorso dell'erario nazionale, aveva fatto delle riserve, temendo che quella innovazione portasse una diminuzione di entrata molto considerevole all'erario. E quantunque la riduzione in realtà

andasse al disotto di quel che sembrava a prima vista, tuttavia non cessava di essere di qualche entità.

Anche riducendo il limite da 2 lire ad 1, come era sembrato potersi fare, le conseguenze di queste innovazioni sarebbero state malauguratamente campate in aria, perchè disgraziatamente mancano elementi abbastanza precisi di statistiche per fondarvi sopra una deliberazione, con sicurezza di poter dire che la riduzione sarebbe circoscritta in una determinata cifra accertabile per la tutela dell'erario nazionale. Si è convenuto perciò col Governo di sopprassedere a innovazioni in quanto concerne la tassa di bollo di 5 centesimi.

Per cui resterebbe l'articolo così modificato. Rimarrebbe tutta la prima parte, concernente la tassa di abbonamento, e sarebbe interamente soppressa la successiva parte. Migliori studi, e l'onor. ministro delle finanze l'ha fatto sperare, potranno condurre più tardi a qualche sgravio in proposito, per i minori importi, ma allo stato attuale l'Ufficio centrale ha dovuto riconoscere che, in mancanza di dati decisivi, sarebbe stato imprudente persistere nell'idea di una innovazione.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. A nome del ministro delle finanze e mio, ringrazio l'Ufficio centrale della deferenza usataci, ed accetto intieramente le sue proposte.

PRESIDENTE. Leggo il testo dell'art. 16 com'è stato modificato dall'Ufficio centrale, d'accordo con gli onor. ministri.

Art. 16.

A cominciare dal 1° luglio 1906, la tassa di bollo di centesimi 50 stabilita dall'art. 66, ultimo comma, del testo unico della legge del bollo approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, è sostituita da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti o riscontri per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci nella misura di 1.50 per cento, quando si tratti di trasporti a grande velocità, e del mezzo per cento, quando si tratti di trasporti a piccola velocità.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Passeremo ora all'art. 19, che pure era stato sospeso nella seduta di sabato.

Art. 19.

Alle ferrovie secondarie concesse all'industria privata e da essa esercitate, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, purché queste ferrovie non mettano in diretta comunicazione gli stessi centri serviti direttamente da altre ferrovie di proprietà dello Stato o da esso esercitate, alle quali non sia stato applicato il servizio economico.

L'applicazione delle suddette disposizioni in relazione al servizio economico di quelle ferrovie è subordinata alle seguenti disposizioni:

a) che si adottino i massimi di riduzione delle tariffe per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette di cui all'articolo precedente, tenendo in esse conto delle riduzioni di tariffe e facilitazioni dell'art. 17;

b) che fermo in ogni caso l'obbligo all'aumento, con una coppia almeno, del numero di treni risultante dalla concessione, sia rispettivamente per l'orario estivo e per l'orario invernale accresciuto di una coppia il numero dei treni più elevato dell'esercizio precedente;

c) che l'esercente si obblighi a versare allo Stato, a titolo di speciale compartecipazione, il 10 per cento del maggiore prodotto che si otterrà in confronto a quello medio dei tre anni di più alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale, aumentato del 25 per cento.

È in facoltà del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, a richiesta dell'esercente di una ferrovia secondaria, il cui prodotto sia compreso nei limiti dell'articolo precedente, di applicarne le disposizioni a quella ferrovia, anche quando taluna delle modalità del servizio economico non possa per esigenze militari esservi applicata.

Il ministro accetta questo nuovo articolo 19?
FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
L'accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 19 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.
(Approvato).

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Se l'eccellentissimo Presidente lo permette, riferirei sul coordinamento della legge.

PRESIDENTE. Se il Senato non fa obiezione, do facoltà di parlare al relatore senatore Casana per riferire sul coordinamento della legge: « Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate ».

CASANA, *relatore*. Il coordinamento porta di dover fare una modificazione all'art. 14.

All'art. 14 ove si dice: « I concessionari di ferrovie esistenti od in corso di costruzione, i quali intendano fruire dei benefici » aggiungere la parola « speciali » poi l'articolo prosegue tale quale.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, si intende approvato l'art. 14 con la modificazione accennata dall'onorevole relatore.

CASANA, *relatore*. All'art. 18 dove si dice: « colle modificazioni delle tasse stabilite » in seguito alla modificazione fatta già all'art. 16, bisognerebbe dire: « con la modificazione della tassa stabilita, ecc. ».

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetto di fare osservare che c'è un errore di stampa. Ove si legge il n. 226 della legge 9 giugno deve leggersi il n. 220.

CASANA, *relatore*. È vero.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare s'intende approvato l'art. 18 così modificato.

CASANA, *relatore*. All'art. 22 deve essere sostituita la parola « pubblicazione » alla parola « promulgazione », e questa sostituzione deve esser fatta in tre punti dell'articolo.

L'art. 22 *bis* diventa 23; l'art. 22 *ter* diventa 24; l'art. 22 *quater* diventa 25; l'art. 23 diventa 26 e l'art. 24 diventa 27.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, queste varianti si intendono approvate.

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Per la interpellanza dei senatori
Monteverde e Morandi.**

PRESIDENTE. Interrogo il signor ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando crede rispondere all'interpellanza degli onorevoli senatori Morandi e Monteverde sulla conservazione della cascata delle Marmore.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Dovendo coordinare i lavori della Camera con quelli del Senato, prima di prendere un impegno, vorrei mettermi d'accordo coi miei colleghi. Nella tornata di domani mi farò dovere di dar notizia all'onor. Presidente del giorno in cui potrò rispondere a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Sta bene.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Fabrizi, di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 102).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Codronchi.

CODRONCHI. Credo questa la sede opportuna per informare il Senato del lavoro della Commissione per i servizi marittimi, istituita con decreto Reale, che ho l'onore di presiedere.

Il lavoro è stato immane, perchè lo abbiamo fatto procedere da una specie d'inchiesta, rivolgendoci a tutti i Consolati, e alle Camere di commercio italiane sparse nel mondo.

Parecchie Sotto-Commissioni, hanno raccolto dai porti principali italiani ed europei notizie preziosissime: abbiamo interrogati direttori di Società di navigazione, e armatori. Poi si sono dovute studiare le diverse correnti commerciali, le condizioni, g'interessi e i desideri delle principali città marittime italiane, e comporre e conciliare questi desideri, e questi interessi.

A quest'opera contribuirono con volontà assidua uomini eminenti, miei colleghi nella Commissione, ai quali sento il dovere di mandare

da questa Aula una parola di ammirazione, e di gratitudine.

Ora, ecco ciò che del lavoro della Commissione è già apparecchiato, cosicchè l'onorevole ministro potrà, al riaprirsi del Parlamento, a novembre, presentare, valendosi dei nostri studi, il disegno di legge per i nuovi servizi marittimi.

Già di queste nuove proposte molto è trapeolato, e sono lieto di vedere che parecchi si sono impossessati di queste idee: segno che sono buone, ma ne rivendico l'iniziativa alla Commissione.

È stata deliberata la creazione di un Istituto di credito navale, per fornire il capitale agli armatori a mite interesse, in rapporto alla velocità ed al tonnellaggio delle costruzioni.

Sono stati migliorati i servizi attuali aumentando la velocità ed il tonnellaggio dei piroscafi, e ne furono istituiti dei nuovi per agevolare i nostri traffici.

La portata dei piroscafi prescritti per i servizi attuali ascende a circa tonnellate	70,000
quella dei nuovi servizi a circa tonnellate	400,000

Le percorrenze attuali ascendono a miglia	2,900,000
quello dei nuovi servizi a miglia circa	5,000,000

La spesa non sarà superiore a quella che oggi lo Stato sostiene, tenuto conto dei benefici che si attendono dal credito navale.

Il materiale è stato ripartito fra i vari dipartimenti marittimi, sedi di linee, tenendo conto della importanza e delle correnti del traffico delle linee stesse.

Per tutelare il lavoro nazionale, si è stabilito che le costruzioni dovranno farsi nei cantieri italiani, entro certi limiti di tempo e di prezzo, tali da porli in condizione di fronteggiare la concorrenza estera. Si è deciso inoltre l'abolizione di qualsiasi genere di premi, accordando invece la esenzione daziaria per tutti i materiali necessari alle costruzioni navali.

La marina libera godrà di benefici del Credito navale in misura ridotta, anche se le costruzioni fossero eseguite all'estero.

La Commissione ha proposto vari provvedimenti intesi a tutelare la bandiera nazionale

nella vivissima concorrenza pel trasporto degli emigranti.

Assecondando il voto dei lavoratori del mare, ha proposto la istituzione di una Cassa di previdenza a loro beneficio.

Ha predisposto le condizioni da inserirsi nei Capitolati di concessioni, indicando le norme riguardanti le tariffe, i servizi cumulativi, il lavoro delle cooperative nei porti, ecc. ecc.

Infine ha proposto le norme e le discipline per la vigilanza dei servizi marittimi.

Un'ultima parola.

Le spese della Commissione, in tutto il tempo ch'essa ha lavorato fin qui, non giungono alle 35,000 lire; somma insignificante, se si paragoni a quello che costarono altre inchieste; e voglio dire altresì, che nessun Commissario nè chiese, nè ebbe mai alcuna medaglia di presenza per le sedute. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho una semplice raccomandazione da fare all'onor. ministro. Tre anni fa, quando era ministro delle poste l'onor. Galimberti, io, nel Senato, lo pregai di trovar modo che i timbri che si mettono sulle lettere, che accertano la data e il paese dal quale partono, fossero un po' più chiari e leggibili. Sono gli unici timbri assolutamente illeggibili, quelli dell'Italia. Questo è un disservizio importante, anche per il caso di contestazioni, poichè la data postale di una soprascritta può avere un valore grandissimo anche nelle contestazioni giudiziarie. L'onorevole ministro mi promise che se ne sarebbe occupato, ma purtroppo non se ne fece nulla, e quindi prego l'onor. ministro di vedere se non sia possibile di rimediare a questo sconcio, che è veramente deplorabile.

Poi, giacchè ho la parola, vorrei dire un'altra piccola cosa, vorrei che si studiassero un po' i regolamenti postali, perchè vi sono certe formalità che rasentano il ridicolo e l'assurdo. Per esempio, capitò a me di spedire un piego raccomandato, piego che non arrivò a destino. Dopo un mese domandai all'ufficio al quale avevo consegnato il piego, onde facesse indagini, e mi si rispose che dovevo scrivere il reclamo sopra un apposito stampato, e pagare una tassa di 10 centesimi. Non è per la tassa di 10 centesimi, ma quando si fa un reclamo contro un disservizio postale, è curioso che la Posta pre-

tenda anche il pagamento di una tassa. Potrei citare parecchi di questi piccoli sconci, che si verificano nei troppo voluminosi regolamenti delle poste, e pregherei quindi l'onor. ministro di esaminare se certe anomalie non si potrebbero togliere.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sono lieto che le parole pronunciate dall'onor. Codronchi mi porgano occasione di attestare avanti a questa onoranda Assemblea tutta la soddisfazione che il Governo prova per l'opera solerte, disinteressata, assidua, certamente molto efficace di quella Commissione reale pei servizi marittimi di cui l'onor. Codronchi è autorevole e solerte presidente.

Nessuno più di me, che ho veduto codesti Commissari all'opera, può attestare con quanto impegno e zelo abbiano essi disimpegnato l'ufficio loro, e mi auguro che nel ricco materiale raccolto possa il Governo trovare elementi utili a quelle convenzioni marittime, delle quali dovrà essere fatta quanto prima la presentazione alla Camera.

Al senatore Astengo dirò che la questione dei bolli a guazzo sulle lettere è tale che io ne riconosco tutta l'importanza. Egli dice bene che, per attestare la data certa di una corrispondenza, è molto importante la identificazione della data del bollo e della provenienza della lettera. So, tenendo anche presenti le osservazioni fatte dal senatore Carta-Mameli, in altra occasione, e più recentemente mentre parlavasi del non mai abbastanza deplorato biglietto di 5 lire, ho già ordinato una quantità di bolli in acciaio, perchè una delle ragioni principali per cui il bollo è male impresso, è, oltre alla poca cura per parte degli uffici nel fare la impressione, anche la qualità della materia onde il bollo è costituito. Col bollo in acciaio la impressione sarà certo migliore, ed io ho ordinato una quantità di questi bolli che intanto saranno messi in uso nei principali uffici. Negli uffici di città come Roma, Firenze, Milano, ecc., abbiamo già la timbratura meccanica, la quale fa contemporaneamente il bollo e l'annullamento del francobollo, operazione che riesce abbastanza nitida. Ma certo è desiderabile che codesta nitidezza non si abbia sol-

tanto per le città principali, mentre forse deve richiedersi maggiormente in quelle di minore importanza. Io terrò conto di tutte le osservazioni fatte, e sarà mia cura di migliorare questa parte del servizio.

Il senatore Astengo ha poi raccomandato di semplificare le norme che regolano il servizio postale. Da qualche tempo ho costituito una Commissione, che sta per finire il suo lavoro, con incarico di rivedere tutte le istruzioni relative al servizio postale. Essa dovrà occuparsi anche della questione degli espressi, che è vitalissima, e di tutte le altre questioni, compresa quella a cui ha accennato il senatore Astengo, col concetto di rendere più uniformi, chiare e semplici, le disposizioni che regolano questo complesso servizio postale.

Nessun altro avendo dimandato di parlare nella discussione generale, a me non resta che dire una parola sopra alcune osservazioni fatte nella relazione della Commissione permanente di finanze.

Anzitutto debbo un sincero ringraziamento alla Commissione di Finanze ed al suo solerte relatore, il senatore Sani, di cui le benemeranze verso l'amministrazione postale e telegrafica sono oramai innumerevoli. Egli non dà l'opera sua soltanto come relatore del bilancio, ma mi piace ricordare che è pure il presidente di una Commissione Reale, la quale ha atteso alla compilazione del regolamento generale postale e telegrafico, con solerzia ed assiduità, tanto che ha compiuto i suoi lavori in brevissimo tempo. Ed a me piace, al presidente di questa Commissione, senatore Sani, attestare pubblicamente la riconoscenza mia, per il suo aiuto efficace e validissimo.

SANI, *relatore*. Domando la parola.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. La Commissione permanente di finanze propone un ordine del giorno che si riferisce agli stanziamenti relativi ai servizi telefonici. Ed il rilievo che in quest'ordine del giorno si fa, è tanto giusto, che era stato già prevenuto dall'amministrazione.

Nel capitolo 85 di questo bilancio si trova notata per memoria la spesa relativa all'impianto delle nuove linee telefoniche, ed egualmente per memoria si è prevista l'entrata dalla quale è a ritrarre la somma per queste costruzioni. Tutto ciò si connette con la legge

del 1903, nella quale è stabilito che tutti i proventi delle linee telefoniche in attività, debbono essere erogati nella costruzione delle linee allegate alla tabella annessa a quella stessa legge.

Si è creduto di applicare questa legge, appunto iscrivendo un capitolo per memoria, ma questo porta ad inconvenienti, perchè non possiamo arrivare a prendere impegni ed a intraprendere quindi la costruzione delle linee, finchè con decreto ministeriale non sieno via via integrati i capitoli, tanto nel bilancio dell'entrata che in quello della spesa, con le somme necessarie.

Accade così che, incominciato un esercizio, talvolta non possiamo dar mano alle spese e neppure registrare impegni, perchè il decreto ministeriale di integrazione non fu fatto, per non essersi ancora iniziati gli introiti.

Ora la Commissione propone quello ch'era già nell'intenzione del Ministero di fare. Stabilire, cioè, una cifra determinata nel bilancio dell'entrata delle poste e telegrafi, basata sul consuntivo dell'esercizio precedente, rendendo così possibile di prendere immediatamente l'impegno delle spese necessarie per queste costruzioni. S'intende che ciò potrà farsi soltanto per le spese corrispondenti ad entrate vere e proprie, mentre per tutto quanto riguarda anticipazioni da comuni e da enti locali per la costruzione di linee, di cui sia stata chiesta la effettuazione al Governo, sarà necessario mantenere il « per memoria ».

Accetto quindi l'ordine del giorno della Commissione permanente di finanze, e ciò dico anche a nome del ministro del tesoro.

La Commissione permanente di finanze ammonisce che il ministro delle poste e telegrafi deve esser sorretto contro la tendenza che c'è di trascinarlo a fare spese, e l'ammonimento è tanto più opportuno oggi, mentre sembra che l'entrata non vada purtroppo crescendo.

Mi piace notare che in questo senso mi espressi io stesso alla Camera, nello svolgimento della discussione del bilancio. Il nostro bilancio non dà luogo a timori e, sopra un aumento di entrata costante di oltre tre milioni all'anno, potremo sempre contare; ma è certo che in qualche anno anteriore l'aumento progressivo dell'entrata fu maggiore di quel che è adesso.

Siamo ben lontani da un utile di venti milioni, quale s'intravide un tempo, e del quale fu anche parlato in quest'Aula; non siamo neppure a

quei quindici milioni che solo in un esercizio, e per cause transitorie si verificarono; ma la media di oltre dieci milioni e mezzo di utili, risultante dai diciotto esercizi di questo Ministero, con una percentuale del 16.60 per cento d'utile netto in confronto dell'entrata, non manca neppure oggi.

L'utile netto del futuro esercizio, nonostante il forte aumento delle spese, non sarà minore di tredici milioni.

Date queste condizioni di fatto, sono ormai da porsi in disparte le illusioni del passato, e bisogna cessar di parlare non solo di quella partecipazione del personale agli utili del servizio, concetto vano, già condannato da questa Assemblea, ma anche di nuovi benefizi al personale, cui si consacrarono in breve tempo ben sei milioni e mezzo, sopra i 28 di aumento di spesa, portati in sette anni in questo bilancio.

Se è da sospendersi, come io credo, ogni idea d'ulteriori spese per il personale di ruolo, non è peraltro a credersi che ancora qualcosa non resti a fare per giustizia, pure in questo campo, a favore dei più umili, che sono poi tutte ruote necessarie della stessa macchina; ed io ho appunto in animo di occuparmi particolarmente dei portalettere rurali.

Sono fra costoro ben 1464 con una retribuzione inferiore alle lire 200, mentre 4316 hanno un assegno di L. 400, e solamente 2278 un assegno maggiore.

Per quanto so, la Commissione Reale del regolamento propone di cominciare il miglioramento da coloro che hanno meno di 200 lire, e se non in un esercizio solo, almeno in un breve seguito di esercizi credo che le proposte benevole verso questi disgraziati potranno essere attuate, perchè secondo i calcoli fatti, per portare a 200 lire tutti i portalettere rurali che ora non arrivano a tanto, occorrerà una somma non maggiore di 80 mila lire.

Vi sono poi altri problemi che cercheremo parimente di risolvere nel modo migliore.

Quello che occorre di fare poi è di pensare al miglioramento dei servizi. I servizi postali e telegrafici hanno indubbiamente bisogno di essere ordinati e migliorati, e vi è pure bisogno di riordinare la contabilità dell'Amministrazione. Al Ministero delle poste e telegrafi tutto il disordine antico, disordine non imputabile a nessuno, ma nello stesso tempo imputabile a

tutti, era derivato dall'essersi affatto dimenticate le norme della contabilità dello Stato.

Siamo ora sulla via dei rimedi e già molto fu fatto, ma la continuazione di questo miglioramento e riordinamento interno credo che debba essere l'obbiettivo principale del Ministero delle poste e telegrafi.

Assicuro il Senato che io mi dedicherò a questo con tutto l'impegno e zelo di cui sono capace.

Certo è che, per potere arrivare al compimento di questo programma, occorre avere la cooperazione volenterosa, spontanea, di tutto il vasto personale, la tranquillità del quale è una condizione essenziale per potere esercitare l'alto ufficio di cui sento tutta la responsabilità.

Finora almeno parmi siasi raggiunto uno stato assai soddisfacente di tranquillità e di pacificazione. Dal canto mio ho cercato di far comprendere al personale che la disciplina deve essere osservata. Io ho promesso di governare colla giustizia serena ed imparziale per tutti, e mio desiderio è di convincere che il vero tutore e difensore legittimo dei diritti di ciascuno è il ministro. Non combatterò nè perseguiterò le organizzazioni, finchè esse non vorranno invadere il campo del servizio, finchè non si commettano alla loro ombra infrazioni alla disciplina. Il personale organizzato a me non fa, mi si permetta di dirlo, nè paura nè dispetto; procedo finora impavido per la mia strada e così mi auguro di saper continuare in seguito. Sarebbe un brutto, un triste giorno per il paese quello in cui il personale di Stato dovesse credere che per ottenere giustizia, o per garantirsi l'impunità, non ci fosse altro mezzo che quello di rifugiarsi sotto le ali protettrici di associazioni che si riuniscono al canto dell'inno dei lavoratori. (*Approvazioni vivissime*).

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Ho chiesto la parola per una tenuissima osservazione, che non avrei fatto pubblicamente in Senato, se fossi stato ascoltato altre volte, quando ebbi occasione di esporla ai predecessori del presente ministro delle poste. Io vorrei pregarlo di portare la sua attenzione sulla stranezza di ciò che è stampato sulle cartoline con risposta del Regno d'Italia.

Sono due parti unite insieme; vi è un bollo sopra ciascuna, che porta questa dicitura: « centesimi 7 e mezzo ». Ora questo è completamente falso. La cartolina postale costa centesimi 15, ma le due parti non costano 7 centesimi e mezzo ciascuna, perchè la risposta si può impostare separata, e viaggia come una cartolina che porti un bollo da 10 centesimi, la proposta non può viaggiare separata senza nuova affrancatura, sicchè il bollo in essa contenuto non vale per niente 7 cent. e mezzo: se si vuole mandare per la posta l'altra parte staccata bisogna affrancarla con molto più di due centesimi e mezzo.

Chi invece credesse a ciò che lo Stato stampa, riterrebbe che lo spedire l'una o l'altra parte sia come mandare un cartoncino con un bollo di sette centesimi e mezzo, al quale per ciò bisognerebbe aggiungere soltanto un supplemento di due e mezzo o tre centesimi. Se dunque ciò che è scritto sulla cartolina si deve considerare come qualche cosa di serio, ne sarebbe indotto in inganno il pubblico; se non è cosa seria, mi pare strano che si presenti al pubblico, col bollo dello Stato, un tale documento.

Dall'altro lato poi si trova sulla cartolina questa scritta, che raccomando all'attenzione dell'attuale ministro delle poste, anche perchè egli ben conosce il gentile eloquio toscano; vi è scritto: « questa parte può essere spedita isolata ». Dunque la risposta può viaggiare *isolata* (*si ride*): ciò significa semplicemente « staccata » dall'altra parte; ma per significar questo la parola « isolata » è per lo meno strana.

Queste raccomandazioni piccolissime, ma non senza un certo valore, io volevo presentare all'onorevole ministro.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole ministro delle promesse che mi ha fatto di provvedere per i timbri; ma badi, che non è tanto questione del metallo dei timbri, quanto piuttosto è necessario raccomandare agli impiegati postali di nettar bene i timbri, perchè le lettere, e gli stampati specialmente, arrivano a destino tutti unti di olio, e anche stracciati, in modo veramente scandaloso, specialmente per gli stampati. Quindi vorrei che raccomandasse anche agli impiegati di avere un po' più di riguardo alla trasmissione degli stampati, perchè chi è pratico di

questo servizio, saprà come arrivano a destinazione, spesso in modo inservibile. Perciò sarebbe bene che si usasse un po' più di riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

SANI, *relatore*. Io, come relatore, non aggiungerò una parola a quanto ho esposto nella mia relazione, tanto più che ho un rimorso, ed è quello di essere stato forse troppo lungo e dettagliato, ed avere obbligato i miei onorevoli colleghi a consacrarvi un tempo maggiore per leggerla, di quello che sia consuetudine per i nostri documenti parlamentari.

Ai diversi oratori che hanno parlato ha già risposto esaurientemente l'onorevole ministro: a me quindi non resta che di ringraziarlo delle cortesie parole che egli ha avuto a mio riguardo, sia per quello che io ho scritto nella mia modesta relazione, sia, più ancora, per l'opera che io ho prestata, con buona volontà e con interesse, per questa amministrazione, che veramente ha bisogno di essere curata in modo che possa risollevarsi, e possa fare onore al nostro paese e tutelare gli interessi, non solo del personale delle poste e telegrafi, ma anche, più di tutto, gli interessi del pubblico. A quello che ha detto l'onorevole ministro aggiungerò solo poche parole.

Io presiedo la Commissione per il nuovo regolamento. Questa Commissione, creata con decreto reale 11 dicembre 1904, fu inaugurata il 5 gennaio 1905 dall'interinale ministro delle poste e telegrafi, onorevole Tedesco, ed ha compiuto il suo lavoro nel mese di maggio u. s. vale a dire in cinque mesi, esaminando, ed in gran parte modificando, circa 383 articoli del nuovo regolamento. Io non dico questo per ragione di auto-elogio per conto mio, lo dico solamente perchè mi preme di stabilire due cose: primo: che se qualcheduno avesse trovato che il tempo impiegato per la riforma di questo regolamento era soverchiamente lungo, avrebbe torto, in quanto che il regolamento precedente del 1902 fu fatto con due anni di lavoro. Secondo: perchè gli elogi che l'onorevole ministro ha creduto di fare a me, io mi sento il dovere di parteciparli a tutti i membri della Commissione, nella quale vi erano i più alti funzionari del Ministero delle poste e telegrafi, che hanno lavorato con intensità, con diligenza, con illuminata previdenza, e che mi hanno reso possibile

di compiere sì grande lavoro in così breve spazio di tempo. Ed oso anche soggiungere, senza venir meno alla modestia che deve avere ognuno, che questo nuovo regolamento contribuirà certamente a quell'opera di pacificazione del personale al quale ha alluso l'onorevole ministro.

Opera di pacificazione che, come vedrete anche nella mia relazione, è necessaria e imprescindibile, perchè i servizi possano funzionare regolarmente.

Esprimo quindi i miei ringraziamenti ai bravi funzionari che mi hanno voluto assistere, senza dei quali non avrei potuto ottenere così soddisfacente risultato.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi corre l'obbligo di rispondere una parola alle osservazioni del senatore Scialoja e del senatore Astengo.

Il senatore Scialoja ha perfettamente ragione, non so come sia nella cartolina quella dicitura di 7 cent. e mezzo, che per verità non avevo osservato, ma che è certamente inesatta. La risposta può viaggiare isolata, (ormai accettiamo la parola consacrata barbaramente su questo cartoncino), mentre l'altra parte, così come essa è, anche da sola, può spedirsi aggiungendovi 5 centesimi.

Non è vero dunque che la risposta costi sette centesimi e mezzo, se l'altra, in sostanza, costa 5.

A questo sarà rimediato il giorno che si stamperanno nuovamente le cartoline, e procureremo allora che portino anche una dicitura più italiana e corretta di quella che ha giustamente rilevato l'onor. Scialoja, come un vero barbarismo, che non si dovrebbe tollerare e che non doveva essere incorso.

All'onor. Astengo dirò che è vero, e l'avevo già notato, che molto dipende non solo dal metallo, ma anche dalla nettezza. Assicuro anzi l'onor. senatore Astengo che non abbiamo mai cessato di far circolari per raccomandare la nettezza, nè di dar istruzioni agli ispettori perchè sorvegliino che gli uffici mantengano netti codesti bolli.

L'onor. Astengo ha osservato ancora che la corrispondenza è mal curata, e i periodici ar-

rivano qualche volta in uno stato di non sufficiente nettezza.

Ciò è senza dubbio in parte dovuto all'incuria del personale, così sopraffatto, d'altronde, dal lavoro, da meritare qualche scusa, ma si deve anche alle condizioni degli uffici di transito, e specialmente di quelli di stazione che si trovano in condizioni pessime. Non citerò l'ufficio di stazione a Roma, dove l'ambiente in cui si svolge quel servizio vertiginoso, specialmente nell'ultima ora, è assolutamente insufficiente e inadatto, ma potrei citare altri uffici di stazione, in città importantissime, dei quali le condizioni sono anche peggiori che a Roma. Ora quando il personale deve agire in condizioni di ambiente così disagiate, la corrispondenza risente di codesta condizione e viene trasmessa in cattivo stato.

A tutto questo rimedieremo man mano, cercando che i locali si migliorino, non solo per gli uffici centrali delle città, ma anche per gli uffici di stazione, e sono anzi in corso pratiche perchè questi miglioramenti si facciano, e speriamo che si facciano, specialmente ora che, con l'esercizio di Stato delle ferrovie, si avrà maggior facilità per avere anche in stazione un servizio migliore. Ai cenni dell'onorevole relatore della Commissione di finanze, che mi indicherebbero un certo scetticismo su questo punto, posso rispondere che a Napoli, per esempio, ov'è sentito fortemente il bisogno di un miglioramento dell'ufficio di stazione, che adesso è in pessime condizioni, credo che, d'accordo col mio collega dei lavori pubblici, arriveremo presto ad attuare tale miglioramento di cui riconosciamo la necessità.

Detto ciò non mi resta che ringraziare l'onorevole relatore, il quale ha voluto rendere giustizia al personale che si è occupato con lui del lavoro del regolamento generale, personale a cui del resto non avevo mancato di attestare io pure la mia riconoscenza per l'opera prestata.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale così concepito:

« Il Senato esprime fiducia che i ministri del tesoro e delle poste e telegrafi, in applicazione della legge 15 febbraio 1903, n. 32, vorranno provvedere perchè:

« 1° siano separati i proventi del servizio dalle anticipazioni dei privati e corpi morali;

« 2° sia iscritta nel bilancio di previsione così dell'entrata come della spesa la somma delle entrate telefoniche sulla base di quelle dell'esercizio precedente, mantenendo l'attuale sistema dei decreti ministeriali d'integrazione solamente per le anticipazioni ».

Chi lo approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Ora dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

I.

Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale.

1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	20,372,325 14
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	750,000 »
3	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste (Spese fisse)	7,137,000 »
4	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee (Spese fisse)	1,301,000 »
5	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	260,000 »
6	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo e per eventuali indennità a sensi degli art. 118 e 126 del regolamento organico vigente.	1,400,000 »
7	Assistenti ed assimilati - Operai ed allievi meccanici - Avventizi per le feste	1,000,000 »
8	Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linea - Serventi straordinari per le feste	512,445 »
9	Operai ed allievi meccanici - Allievi guardafile che sostituiscono permanentemente guardafile di ruolo - Inservienti delle sezioni femminili - Serventi straordinari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,000 »
10	Indennità di tramutamento	60,000 »
11	Indennità per missioni all'estero ed all'interno	250,000 »
12	Indennità per visite d'ispezione	300,000 »
13	Indennità diverse	300,000 »
14	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	520,000 »
15	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	2,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	34,169,170 14

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1905

	<i>Riporto</i>	34,169,170 14
16	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	8,000 »
17	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 »
18	Compensi e gratificazioni	40,000 »
19	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di funzioni	75,000 »
20	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo già appartenente all'amministrazione e relative famiglie.	50,000 »
21	Spese casuali	34,000 »
22	Spese per gli stampati, moduli, registri e buste con indirizzo stampato per uso esclusivo dell'Amministrazione centrale; per la stampa del Bollettino ufficiale e relativi supplementi; per la stampa della relazione statistica annuale; istruzioni, regolamenti e tabelle di variazione	125,000 »
23	Spese per gli stampati pel servizio provinciale della posta, del telegrafo e del telefono (moduli, registri, fascicoli e buste con indirizzo stampato) - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale	910,000 »
24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 35,431,170 14 <hr/>
	II.	
	Stanziamanti speciali pel servizio dell'Amministrazione centrale.	
25	Spese d'ufficio (Amministrazione centrale)	101,700 »
26	Spese postali (Spesa d'ordine)	13,000 »
27	Bollo straordinario di cambiali (Spesa d'ordine)	4,000 »
28	Mantenimento, restauro ed adattamento dei locali (Amministr. centrale)	80,000 »
29	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	34,850 »
		<hr/> 233,550 » <hr/>
	III.	
	Stanziamanti speciali pel servizio provinciale delle poste.	
30	Retribuzioni ordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe	1,170,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,170,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	1,170,000 »
30 <i>bis</i> (a)	Rimunerazione straordinaria agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle Direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe	20,000 »
32	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse)	2,695,000 »
32 <i>bis</i>	Retribuzioni straordinarie agli agenti rurali delle poste	20,000 »
33	Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse)	47,200 »
34	Servizio di procacciato - Retribuzioni ordinarie e straordinarie per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	5,619,000 »
34 <i>bis</i>	Trasporto di agenti postali e di fattorini telegrafici sui tramways-omnibus	121,000 »
35	Canone annuo per il servizio postale sul Lago di Garda (art. 26 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spese fisse)	12,000 »
36	Canone annuo per il servizio postale a traverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491, e regio decreto 23 novembre 1893, n. 208, art. 24) (Spese fisse)	24,800 »
37	Quote spettanti alle Società esercenti ferrovie e tramvie per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporto in ferrovia di corrispondenze non contenute nei compartimenti gratuiti assegnati dalle convenzioni (Spesa obbligatoria)	1,925,000 »
37 <i>bis</i>	Rimborso di spese di trasbordo nei casi di interruzioni di linea - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	75,000 »
38	Quote spettanti alla Navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre società di navigazione in genere per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti (Spesa obbligatoria)	185,000 »
39	Trasporto della valigia australiana ed indiana (Spesa d'ordine)	595,000 »
40	Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste (Spesa d'ordine)	50,000 »
41	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	60,000 »
41 <i>bis</i>	Indennità agli impiegati ed agenti che prestano servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai corrieri, ai messaggeri, ai portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano le corrispondenze ed i pacchi sulle ferrovie e tramvie	1,020,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	13,639,000 »

(a) Il capitolo n. 31 fu soppresso.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1905

	<i>Riporto</i>	13,639,000 »
42	Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	280,000 »
43	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei furgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	400,000 »
44	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2 ^a e di 3 ^a classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) (Spesa d'ordine)	685,000 »
45	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine)	1,000 »
46	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione delle poste ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria)	30,000 »
47	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione delle poste per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi - Rimborsi per pacchi smarriti, guasti o deficienti (Spesa obbligatoria).	30,000 »
48	Rimborsi eventuali per perdite o frodi nel servizio dei vaglia (Spesa obbligatoria)	60,000 »
49	Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi nel servizio dei risparmi (Spesa obbligatoria).	150,000 »
50	Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe - Rimborsi dovuti di somme pagate all'amministrazione (Spesa d'ordine)	15,000 »
51	Diritti doganali per i piombi e i lasciapassare dei pacchi postali interni spediti per via di mare; per le bollette di cauzione dei pacchi esteri in transito e per le bollette di uscita dei pacchi esportati; per i bolli e i piombi apposti ai carri della valigia delle Indie, tassa speciale per oggetti d'arte esportati all'estero (Spesa d'ordine)	65,000 »
52	Compenso agli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe per pagamenti eseguiti per conto del Tesoro	60,000
	IV.	15,415,000 »
	Stanziamanti speciali per il servizio provinciale dei telegrafi e dei telefoni.	
53	Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine)	1,240,000 »
54	Fattorini telegrafici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,000 »
55	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici telegrafici e telefonici.	650,000 »
56	Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	1,345,000 »

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho già l'anno scorso svolto alcune considerazioni sulla necessità, che mi pareva imporsi assoluta, di provvedere a diminuire le tasse postali e telegrafiche. Non è il caso che qui ripeta quel che ho detto allora, sia quale confronto con le condizioni di tutti gli altri Stati, sia quale fatto verificatosi, in un tempo ormai remoto, nell'Italia stessa, in momenti molto difficili, quando una riduzione delle tasse telegrafiche portò immediatamente un ingente aumento. Al banco del Governo siede ora un ministro pieno di vigore, e di questo vigore ha già dato prova con una proposta, che è innanzi all'altro ramo del Parlamento, per riduzione di tariffe postali. Forse al desiderio di molti poteva corrispondere in modo più gradito, se questa riduzione fosse stata pura e semplice, senza il bisogno di correttivi od accrescimenti. Non è qui il caso di entrare in questo argomento: ma evidentemente non si può disconoscere che, in ogni caso, il motivo che persuase l'onorevole ministro a questo compenso, spiacevole senza dubbio per chi deve valersi di quella parte di corrispondenza postale, è il rispetto alla necessità di conservare l'entrata dell'erario intatta. Quando verrà il disegno di legge io non dubito che varrà la spesa di promuovere dall'onor. ministro spiegazioni sul come sarà possibile, senza molto aggravio di controllo nel servizio postale, fare la distinzione tra la cartolina illustrata ed il pezzo di carta con sovrapposto disegno che deve contare soltanto come stampato.

In genere mi permetterei di osservare che l'esempio che si segue nelle grandi Case commerciali all'estero, meriterebbe fors'anco di essere considerato nelle cose del Governo. In quei grandi magazzini si ammette che fino a un certo limite le frodi sono inevitabili, talchè si porta addirittura nel preventivo del passivo una quota parte, come danno avuto, o che si può incontrare per frode; essi ritengono che la spesa per la vigilanza assoluta, onde impedire quelle frodi, sorpasserebbe di tanto l'entità della frode stessa e che perciò tanto vale rassegnarsi alla relativa perdita.

Non si può disconoscere che nel servizio delle poste il controllo è indispensabile per mettere un freno agli eventuali abusi, ma io spero che, con le sue viste larghe, l'onorevole

ministro vorrà pure tener conto del principio che convenga sacrificare qualcosa, per ridurre il più possibile la parte del lavoro che il personale deve fare per il controllo; e questa osservazione mi è suggerita dalle cifre stesse del bilancio, in cui la parte *personale* è enormemente prevalente nell'importo del passivo di questo bilancio.

Ma vengo più specialmente all'oggetto della mia osservazione, che tocca non solo al capitolo 56, ma anche ai capitoli 57 e 58.

All'onorevole ministro, che dimostrò di aver sentito che è indispensabile portare una diminuzione nelle tasse postali, io vorrei rivolgere un caldo incoraggiamento per attuare la diminuzione delle tasse telegrafiche; esso cade, ne son certo, in terreno propizio, essendochè io confido che già egli sia persuaso della necessità di mettere le basi per una prossima riduzione della tariffa telegrafica.

Questa è così onerosa, in confronto alle tariffe dell'estero, che, metto pegno, ove fosse ridotta, per esempio, a 50 centesimi per dieci parole e 75 per le quindici attuali, nell'esercizio stesso molto probabilmente si avrebbe un grandissimo incremento di proventi. È vero che a fianco di questo incremento bisognerebbe tener conto delle spese maggiori per il personale e per gli impianti; ma vi deve esser modo di far sì che queste non assorbano per intero l'altro incremento.

Per questi motivi, io vorrei incoraggiare, se pur ve ne ha bisogno, l'onor. ministro a tener conto che questo alleviamento è proprio desiderato, e lo si considera come urgente e necessario. L'onor. ministro mi dirà che a quel fine conviene prima preparare il terreno, con il personale, con gli impianti, apparecchi, ecc.

Io non voglio entrare nell'argomento dettagliato, tecnico, del modo come a questo si possa forse provvedere, senza aumento speciale di spesa. L'onor. ministro ha consiglieri ottimi al riguardo ed inoltre egli ne è giudice competente.

I progressi tecnici sono così grandi che non è da disperare che, studiando bene la questione, l'Amministrazione possa, senza aggravio di spesa, mettere l'azienda in condizione di affrontare l'aumento ingente di telegrammi che si spedirebbero, quando fosse ridotta la tariffa telegrafica.

Le parole da me dirette all'onor. ministro tendono ad eccitarlo a preparare tecnicamente l'azienda per la necessaria riforma di tariffa telegrafica.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio l'onor. Casana che mi ha dato occasione di fare dichiarazioni sull'argomento speciale a cui sono rivolte le sue parole. Egli mi invita a studiare l'argomento della riduzione delle tariffe postali e telegrafiche.

Egli sa che ho già presentato alla Camera un disegno di legge per la riduzione della tariffa postale. Siccome però io non divido interamente l'opinione del senatore Casana che alla riduzione delle tariffe postali e telegrafiche si possa con tranquillità divenire senza timori per il bilancio, perchè la diminuzione di introiti derivante dalla diminuzione della tariffa, è immediatamente compensata dall'aumento della corrispondenza sia postale che telegrafica, mi consentirà che io proceda con molta circospezione nel fare proposte di diminuzioni di tasse. Intanto io spero che mi sarà tenuto conto del buon volere dimostrato con la presentazione di un progetto di legge di riforma postale in cui se ho voluto al lato della diminuzione della tariffa per l'affrancatura delle lettere, da 20 centesimi a 15, porre un rincrudimento di tassa per un'altra forma di corrispondenza meno necessaria e completamente voluttuaria, questo ho fatto anche perchè non ho voluto recare al bilancio una ferita che avrebbe sempre più allontanato la possibilità di altre riduzioni anche nel campo telegrafico. Nemmeno si potrà condannarmi, se, avendo pronto per le tariffe postali codesto compenso, ne ho usato, secondochè del resto era invocato da molte parti; osservandosi generalmente che la tariffa del francobollo per le cartoline illustrate e per i biglietti di visita era tale che, di fronte all'enorme lavoro che codesto genere di corrispondenza porta, non rappresentava un compenso. Infatti, se si pensa che per questa corrispondenza, sia per la bollatura, sia per l'avviamento, sia per il peso, occorre lo stesso lavoro ed anche maggiore di quello delle lettere, e che fino ad oggi era gravata di una

tassa che rappresentava appena una decima parte di quella della corrispondenza ordinaria, è naturale che si trovasse ovvio che, per trovare il desiderato compenso ai danni della riduzione, fosse recato alla francatura delle cartoline, impunemente, un aumento.

Ho creduto in sostanza che si dovesse mantenere l'equilibrio del nostro bilancio, pur facendo una riforma essenzialmente desiderata da tutti e più utile, quella della riduzione del francobollo delle lettere ordinarie; e che fosse giusto profittare dell'espedito che si presentava spontaneo nello aumento giustificatissimo della tariffa delle cartoline illustrate. Con questo ho reso più agevole qualche futura riforma, o per lo meno non mi sono procurato un imbarazzo di più per lo studio della riduzione della tariffa telegrafica, a cui ho dedicato già la mia attenzione, per quanto, come ha accennato l'onor. Casana, il problema sia molto grave e complesso. Prima di pensare d'altronde a cotesta riduzione è a vedersi quale può esserne il momento opportuno, ed è a domandarsi se questo proprio si può fare nel momento in cui contro il telegrafo sorge la concorrenza del telefono per il quale, bisogna dirlo subito, sono state adottate tariffe eccessivamente basse.

Ad ogni modo io credo che prima di venire alla riduzione delle tariffe telegrafiche si dovrà pensare alla questione della sistemazione dell'esercizio telefonico. Certo è che i telefoni non rendono in Italia quanto dovrebbero rendere. Ora non siamo neppure arrivati ad un milione e mezzo, che come dice la Commissione di finanze, sono ben povera cosa di fronte a 22 milioni che si introitano in Francia.

Quando saremo riusciti a rendere più remunerativo il telefono, potremo pensare serenamente alla riduzione delle tariffe telegrafiche.

La questione della riduzione della tariffa telegrafica è, come il Senato comprende, molto più grave della riduzione della tariffa postale: l'argomento deve essere studiato da molti lati e in special modo da lato tecnico.

V'è poi la questione economica in cui deve dire la sua parola il ministro del tesoro.

Non mi rifiuto dunque di studiare, ma non porterò il risultato dei miei studi avanti al Senato finchè non sarò ben sicuro dei risultati tecnici e finanziari della riforma. Intanto spero che, come primo passo, il Senato approverà la

riduzione della tariffa postale, che verrà prossimamente in discussione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io ringrazio l'onorevole ministro delle parole che ha detto, le quali corrispondono al concetto che già io mi era fatto, che egli intenda seriamente di mettersi sulla via di preparare anche la riduzione della tariffa telegrafica. Forse non concorderei sulla manifestazione intorno alla minore opportunità del momento per pensare alla riduzione della tariffa telegrafica, poichè il telefono con le tariffe molto ridotte fa grande concorrenza al telegrafo, al punto da aver portato una riduzione nel relativo importo.

Sembra a me che di lì sorga un argomento

di più per pensare ad una riduzione della tariffa telegrafica. Ad ogni modo, siccome le risposte dell'onorevole ministro, oltre che essere cortesi, furono anche confortanti nel senso di sperare che egli, con riforme tecniche e con studi, i quali sono più di apprezzamento che altro, pensi seriamente a rendere l'azienda telegrafica pronta a soddisfare alla maggiore richiesta di lavoro che potrebbe occorrere per la riduzione della tariffa. Lo ringrazio, e spero che il sentimento di questa necessità darà un impulso non solo per lui che non ne ha bisogno, ma anche per coloro che debbono coadiuvare a rendere possibile la riforma.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare il cap. 56 si intende approvato nella somma di L. 1,345,000.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1905

57	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili.	250,000 »
58	Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza	50,000 »
59	Annualità per l'immersione e manutenzione di cordoni elettrici sottomarini. Cambio per l'acquisto dell'oro	398,772 »
60	Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi (Spesa d'ordine)	400,000 »
		4,335,772 »
V.		
Stanziamenti comuni per il servizio provinciale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.		
61	Personale degli uffici postali e telegrafici di 2 ^a e di 3 ^a classe	10,672,106 »
62	Spese di pigione (Spese fisse)	670,000 »
63	Assegni delle direzioni, degli uffici di 1 ^a classe e degli ispettori di sezione e distrettuali - Spese per illuminazione, riscaldamento, per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci.	920,000 »
64	Indennità ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed agli impiegati di ruolo che hanno qualità di contabili di danaro o di materia	64,000 »
65	Acquisto e manutenzione di mobili per gli uffici ed assicurazione contro gli incendi - Acquisto di materiali, fitto temporaneo di locali e spese per esami	305,000 »
66	Macchine ed utensili pel servizio postale e spese impreviste	455,000 »
67	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali (Amministrazione provinciale)	250,000 »
68	Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro (Spesa obbligatoria).	2,270,000 »
69	Rimborsi e bonificazioni diverse (Spesa d'ordine)	1,340,000 »
70	Versamento alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, come concorso del Ministero delle poste e dei telegrafi in favore degli agenti inferiori fuori ruolo	10,000 »

PRESIDENTE. Su questo cap. 70 ha facoltà di parlare l'onor. Cantoni.

CANTONI. Vorrà perdonarmi il Senato se arresto per un momento la vertiginosa lettura dei capitoli del bilancio, per fare una brevissima osservazione che non concerne direttamente questo capitolo, ma solo indirettamente, e che tuttavia non mi pare che sia priva di importanza.

Debbo dar lode al Ministero perchè ha pensato di provvedere alla vecchiaia di questi poveri agenti fuori ruolo.

Tutti non possono che avere parole altissime di lode per l'istituzione di questa Cassa di previdenza. Chi vive specialmente nelle campagne può vedere come vi sono uomini non solo di 70, ma perfino di 80 e di 85 anni, che sono costretti ancora a lavorare manualmente e a faticare per vivere.

Ognuno può quindi comprendere quanto importi diffondere, specialmente fra i contadini e gli operai delle campagne la cognizione di questa così benefica istituzione.

Pur troppo io debbo dire al Senato che vi sono comuni rurali anche importanti, nei quali questa istituzione è completamente ignorata. Ora, a me pare che, siccome gli uffici postali hanno anche il servizio di questa Cassa di previdenza e ricevono le iscrizioni e le quote degli assicurati, noi potremmo servirci anche di essi per far conoscere quest'importante istituzione ed ottenere che cresca il numero degli iscritti.

Ormai l'ufficio postale, specialmente nei nostri comuni rurali, ha acquistata un'importanza grandissima. Non è più tanto un sol ufficio postale, esso è divenuto una tesoreria, una Cassa di risparmio, un vero centro di tutta la vita sociale ed economica del comune.

Ora a me ha fatto meraviglia che in qualche ufficio postale non si trovi esposto nessuno avviso intorno a questa Cassa della quale deve pur fare il servizio.

Non potrebbe dunque anche il ministro delle poste aiutare la diffusione di queste iscrizioni, mettendosi d'accordo col ministro dell'agricol-

tura e commercio per dare premi straordinari a quegli ufficiali postali i quali riescano ad avere il maggior numero di iscrizioni?

Non potrebbe, almeno nei comuni rurali, il ministro imporre l'esposizione di una tabella in cui siano indicate le disposizioni principali di questa Cassa? Mi pare che anche questi mezzi potrebbero giovare e darebbero grandi vantaggi. Se si facesse una statistica di queste iscrizioni si troverebbe che c'è in Italia una grande differenza fra un Comune e l'altro; vi sono dei Comuni anche importanti, nei quali non vi è nemmeno un iscritto, mentre in altri Comuni gli iscritti sono numerosi. Vuol dire che in alcuni Comuni vi sono uomini zelanti che sanno istruire ed eccitare gli operai ad iscriversi, mentre in altri Comuni manca questa opera benefica; ed allora è necessario che vi si sostituisca, come può, l'opera del Governo.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *mininistro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'onor. senatore Cantoni invita il Ministero delle poste ad un'opera di civiltà ed il suo appello non rimarrà senza effetto.

Intanto io l'informo che l'amministrazione delle poste e dei telegrafi dà già il suo contributo a codesta opera altamente sociale, in quanto che vi sono già impiegati della nostra amministrazione provinciale che sono incaricati di fare conferenze, anche nelle località rurali, riguardanti il concetto della previdenza mediante la Cassa nazionale.

Il Ministero poi emana continuamente circolari, le quali eccitano le iscrizioni alla Cassa nazionale, ed anche ora che stiamo parlando si sta facendo una di queste conferenze. Quanto agli uffici rurali, provvedendo alla iscrizione degli operai, possono essere un istrumento utilissimo per popolarizzare questa istituzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, lo stanziamento di lire 10 mila del capitolo 70 si intenderà approvato.

VI.

Stanziamenti speciali per il servizio dei risparmi.

71	Ministero - Lavori straordinari del personale addetto al servizio dei risparmi	400,000 »
72	Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura della corrispondenza per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio	136,500 »
73	Premi annui ai maestri ed ai funzionari benemeriti della diffusione del risparmio, ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1897, n. 252	50,000 »
		<hr/> 586,500 »

VII.

Stanziamenti per il servizio postale e commerciale marittimo.

74	Sovvenzioni per servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo, nel Levante, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano	9,408,155 34
75	Sovvenzione alla Società veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta	1,100,000 »
76	Sovvenzione alla Compagnia di Navigazione Nederland per il servizio fra Genova e Batavia	70,000 »
77	Sovvenzione alla Società « Puglia » per il servizio dell'Adriatico	500,160 »
78	Sovvenzione alla Società napoletana di navigazione per i servizi dei golfi di Napoli e di Gaeta	100,000 »
79	Sovvenzione alla Società siciliana per il servizio delle Eolie - Sovvenzione alla Società « Francesco La Cava » per il servizio delle isole di Alicudi, Filicudi e Vulcano.	147,770 »
80	Spese diverse per acquisto e manutenzione di boe d'ormeggio, per visite al materiale nautico delle società sovvenzionate e per indennità, rimborsi per la sorveglianza e remunerazione in genere per servizi straordinari inerenti al servizio postale e commerciale marittimo	37,000 »
81	Spese per la Commissione Reale per i servizi marittimi	20,000 »
		<hr/> 11,383,085 34

VIII.

Servizi speciali.

82	Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali, cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc. (Spesa d'ordine)	1,179,290 »
----	--	-------------

IX.

Debito vitalizio.

83	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	3,880,000 »
84	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	120,000 »
		4,000,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

85	Costruzione della rete nazionale telefonica, costruzione di linee per conto di provincie, di comuni, di camere di commercio, di società e di privati. Rimborso di somme anticipate, acquisto di apparati e spese impreviste (Legge 15 febbraio 1903, n. 32)	<i>per memoria</i>
86	Costruzione di locali per l'impianto del servizio delle poste e dei telegrafi nella stazione internazionale di Domodossola (Spesa ripartita)	21,666 66
87	Costruzione di edifici per il servizio postale e telegrafico (Legge 6 marzo 1904, n. 84) (Spesa ripartita)	200,000 »
87 <i>bis</i>	Impianto di una nuova comunicazione telefonica fra Roma-Torino e Roma-Napoli e per migliorare le comunicazioni esistenti fra Roma e il Cenisio e fra Roma e Belgna (Spesa ripartita)	625,000 »
		845,666 66

CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.

88	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	205,456 32
89	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti. - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350) (Spesa d'ordine)	560,000 »
		765,456 32

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE**

I. — Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale	35,431,170 14
II. — Stanziamenti speciali pel servizio dell'Amministrazione centrale	233,550 »
III. — Stanziamenti speciali pel servizio provinciale delle poste .	15,415,000 »
IV. — Stanziamenti speciali pel servizio provinciale dei telegrafi e dei telefoni	4,335,772 »
V. — Stanziamenti comuni per il servizio provinciale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni	16,956,106 »
VI. — Stanziamenti speciali per il servizio dei risparmi	586,500 »
VII. — Stanziamenti pel servizio postale e commerciale marittimo .	11,383,085 34
VIII. — Servizi speciali	1,179,290 »
IX. — Debito vitalizio	4,000,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria	89,520,473 48

TITOLO II.**Spesa straordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	846,666 66
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	90,367,140 14
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	765,456 32

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	90,367,140 14
Categoria IV — Partite di giro	765,456 32
TOTALE GENERALE	91,132,596 46

TABELLA A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAP. 15. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » 16. Spese di liti.
- » 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » 26. Spese postali.
- » 27. Bollo straordinario di cambiali.
- » 37. Quote spettanti alle Società esercenti ferrovie e tramvie per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporto in ferrovia di corrispondenze non contenute nei compartimenti gratuiti assegnati dalle convenzioni.
- » 37 bis. Rimborso di spese di trasbordo nei casi d'interruzioni di linee. - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » 38. Quote spettanti alla Navigazione generale italiana ed alle altre Società di navigazione per il trasporto dei pacchi.
- » 39. Trasporto della Valigia australiana ed indiana.
- » 40. Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste.
- » 44. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a e di 3^a classe, alle colletterie ed ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
- » 45. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » 46. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione delle poste ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
- » 47. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione delle poste per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi. Rimborsi per pacchi smarriti, guasti o deficienti.
- » 48. Rimborsi eventuali per perdite o frodi nel servizio dei vaglia.
- » 49. Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi nel servizio dei risparmi.
- » 50. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe. Rimborsi dovuti di somme pagate all'amministrazione.
- » 51. Diritti doganali per i piombi e i lasciapassare dei pacchi postali interni spediti per via di mare; per le bollette di cauzione dei pacchi esteri in transito e per le bollette di uscita dei pacchi esportati; per i bolli e i piombi apposti ai carri della Valigia delle Indie; tassa speciale per oggetti d'arte esportati all'estero.
- » 53. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
- » 60. Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.

CAP. 68. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.

- » 69. Rimborsi e bonificazioni diverse.
- » 82. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali, cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
- » 84. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » 89. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza. (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'elenco A annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, per quanto riguarda i capitoli di spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, è modificato in conformità alla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Si procederà, poi, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Estraggo i nomi di tre senatori che fungeranno da scrutatori per la votazione per la nomina di sei componenti della Commissione d'inchiesta della marina militare.

Risultano estratti i nomi dei senatori Luciani,

Di Terranova e Vacchelli. Prego questi onorevoli colleghi di procedere allo scrutinio della votazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-1905 e per i residui degli esercizi 1903-1904 e retro** » (N. 109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-1905 e per i residui degli esercizi 1903-1904 e retro.** »

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 436,300 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1904-1905, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905.

Aumenti.

Cap. n. 4.	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	30,000 —
» 6.	Retribuzioni agli assistenti, agli allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse »	145,000 —
» 9.	Indennità per servizio prestato in tempo di notte »	10,000 —
» 11.	Spese di liti (Spesa obbligatoria) »	4,000 —
» 19.	Spese d'ufficio (Amministrazione centrale) »	29,000 —
» 47.	Personale degli uffici postali e telegrafici di 2 ^a e 3 ^a classe »	100,000 —
» 60.	Pensioni ordinarie (Spese fisse) »	103,000 —
» 64-III.	Ecceденza di impegni verificatasi al capitolo n. 3 « Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1902-903 »	5 —
» 64-IV.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 5 « Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo » dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904 »	387 10
» 64-v.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 1 « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) - Personale e lavoro straordinario » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 »	9 90
» 64 VI.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 6 « Retribuzioni agli assistenti, agli allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 »	121 55
» 64-VII.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 3 bis « Operai ed allievi meccanici, allievi guardafile che sostituiscono permanentemente guardafile ed operai di ruolo - Inservienti delle sezioni femminili - Straordinari e serventi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1902-903 »	698 84
» 64-VIII.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 8 « Indennità per tramutamenti, missioni, ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 »	4,907 33
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	427,129 72

		<i>Riporto L.</i>	427,129 72
Cap. n. 64-ix.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 4 « Indennità per tramutamenti, missioni ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902. »		2,699 89
» 64-x.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 6 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902. . . »		3,789 90
» 64-xi.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 10 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904. . . »		500 90
» 64-xii.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 17 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 . . »		679 50
» 64-xiii.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 13 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902 . . »		265 —
» 64-xiv.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 33 « Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 »		135 87
» 64-xv.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34 « Indennità al personale di ruolo addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scavi marittimi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904. »		2 —
» 64-xvi.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 40 « Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 »		216 41
» 64-xvii.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34 « Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1902-903 »		40 96
» 64-xviii.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 42 « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile delle linee telegrafiche e telefoniche - Acquisto, trasporto di materiale e dazio, ecc. » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904. »		239 85
» 64-xix.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 54 « Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi		

Da riportarsi L. 435,700 —

		Riporto L.	435,700 —
	rinviiati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904 »		500 —
Cap. n. 64-xx.	Ecceденza d'impegni verificatasi al capitolo n. 46 « Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviiati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1902-903 »		100 —
	Totale . . . L.		<u>436,300 —</u>

Diminuzioni.

Cap. n. 1.	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) L.	75,000 —
» 2.	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	25,000 —
» 3.	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) »	30,000 —
» 5.	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo. »	160,000 —
» 17.	Spese per stampati, moduli, registri, ecc., degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del <i>Bullettino Ufficiale</i> , ecc. »	39,000 —
» 26.	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse). »	15,000 —
» 27.	Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse) »	10,000 —
» 34.	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei furgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi . . . »	3,300 —
» 41.	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici telegrafici e telefonici »	5,000 —
» 42.	Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche »	20,000 —
» 49.	Assegni fissi per spese inerenti al servizio (Spese fisse) »	30,000 —
» 51.	Spese di ufficio (amministrazione provinciale). . . »	20,000 —
» 52.	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali (amministrazione provinciale). »	4,000 —
	Totale . . . L.	<u>436,300 —</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzioni col Municipio di Catania per l'ampliamento e riattamento di quella Manifattura dei tabacchi e per l'ampliamento della tettoia metallica di quella dogana » (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convenzioni col Municipio di Catania per l'ampliamento e riattamento di quella Manifattura dei tabacchi e per l'ampliamento della tettoia metallica di quella Dogana ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di procedere alla lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 94).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 24 giugno 1904 tra il Governo del Re ed il comune di Catania, per la costruzione di locali occorrenti per l'ampliamento dello stabile demaniale adibito ad uso di quella manifattura dei tabacchi, e per la vendita dei locali medesimi, ed aree annesse, all'Amministrazione finanziaria, verso il pagamento del prezzo da stabilirsi mediante definitivo progetto tecnico che, comprese le spese di espropriazione non eccedenti le lire 50,000, non dovrà superare la somma di lire 340,000.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la convenzione stipulata il 24 giugno 1904 fra il Governo del Re ed il comune di Catania per la costruzione da parte del comune di una tettoia addizionale sulle banchine della dogana di quel porto, verso pagamento

del prezzo da stabilirsi mediante definitivo progetto tecnico che non dovrà superare la somma di lire 83,000.

(Approvato).

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze saranno stanziati in due distinti capitoli per il rimborso al comune della spesa per la costruzione detta all'art. 1^o, la somma di lire 340,000, e per quella detta all'articolo 2^o la somma di lire 83,000, da ripartirsi come segue:

Per l'ampliamento della manifattura dei tabacchi di Catania:

nell'esercizio 1906-907	. L.	82,750
» 1907-908	. »	82,750
» 1908-909	. »	88,750
» 1909-910	. »	85,750
Totale . . .	L.	<u>340,000</u>

Per l'ampliamento della tettoia metallica della dogana di Catania:

nell'esercizio 1906-907	. L.	26,700
» 1907-908	. »	27,600
» 1908-909	. »	28,700
Totale . . .	L.	<u>83,000</u>

(Approvato).

Art. 4.

Le due convenzioni suaccennate saranno registrate col diritto fisso di una lira.

(Approvato)

Convenzione fra il Ministero delle finanze ed il municipio di Catania per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della Manifattura tabacchi in Catania.

REGNANDO SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Questo giorno 24 giugno 1904.

Per rendere possibile al monopolio dei tabacchi l'ampliamento della Manifattura tabacchi

di Catania ed il suo migliore adattamento alle esigenze delle lavorazioni ed a quelle igieniche del personale operaio addettovi;

Fra i sottoscritti, Giuseppe De Felice-Giuffrida, pro-sindaco di Catania, autorizzato dalla Giunta municipale con deliberazione 17 giugno 1904, e l'ingegnere Roberto Sandri, direttore generale delle private, delegato da S. E. il ministro delle finanze con nota del 23 giugno 1904, n. 18419.

Si è addivenuto alla seguente convenzione:

1. Il municipio di Catania si obbliga a cedere allo Stato un'area di 1400 metri quadrati attigua alla precedente Manifattura, ed inoltre a sistemare le vie di accesso, lastricandole con pietra lavica, a sistemare la piazza San Cristofaro sulla quale dovrà farsi l'ingresso principale della Manifattura, ad allacciare le fognature della medesima con quelle municipali.

2. Il municipio di Catania si obbliga inoltre di costruire a tutte sue spese, comprese quelle per le espropriazioni necessarie, i fabbricati occorrenti all'ampliamento della Manifattura tabacchi di Catania.

I lavori di costruzione dovranno essere compiuti con la maggiore celerità possibile, ed in ogni caso devono essere ultimati entro il 1907.

3. I piani, la perizia di spesa ed il capitolato speciale di oneri per la costruzione dei fabbricati, saranno dati dal Ministero delle finanze.

4. L'Amministrazione finanziaria avrà diritto di far sorvegliare da un suo delegato i lavori di costruzione. Il delegato avrà diritto di intimare la sospensione totale o parziale dei lavori che non ritenesse eseguiti in conformità del progetto e perizia, e d'invocare sulla contestazione il giudizio arbitrale dell'ingegnere capo del Genio civile locale.

5. Compiuto lo stabile e collaudato conformemente alle leggi ed ai regolamenti sui lavori pubblici, sarà di esso fatta regolare consegna all'Amministrazione finanziaria, la quale da quel giorno ne diverrà assoluta proprietaria.

6. L'Amministrazione finanziaria si obbliga di pagare lo stabile al Municipio mediante quattro annualità posticipate, a cominciare dall'esercizio finanziario 1906-907. Dopo il pagamento della prima annualità decorreranno sulle somme residuali, fino a completo pagamento, gli interessi al tre e mezzo per cento.

L'annualità sarà calcolata prendendo per valore della sorte l'ammontare della perizia preventiva, di cui all'art. 2, e la spesa di espropriazione che non dovrà mai superare L. 50,000.

7. Rimane fissato che mentre da una parte il Municipio rinunciando ad ogni pretesa di maggior compenso in caso che l'ammontare effettivo dei lavori superasse la perizia preventiva, il Ministero rinuncia dal suo canto a qualsiasi pretesa di diminuzione del valore della sorte di cui sopra, quando la spesa effettiva riuscisse minore di quella prevista dalla perizia preventiva.

8. Oltre l'obbligo del pagamento, l'Amministrazione finanziaria non ne assume alcun altro verso il municipio di Catania, neanche per quanto riguarda la destinazione del fabbricato all'uso pel quale viene costruito, non potendo essa limitare la sua libertà di azione nei rapporti dell'industria dei tabacchi.

9. Il municipio di Catania garantisce ad ogni effetto di legge l'Amministrazione finanziaria del libero e pacifico possesso dello stabile e la tiene sollevata di ogni onere, che ad essa potesse provenire in conseguenza dell'acquisto fattone.

10. La presente convenzione diverrà esecutiva per le due parti solo quando dopo l'approvazione del Consiglio comunale, sia stata approvata per legge e sarà registrata con la tassa fissa di una lira.

Fatto in doppio esemplare in Roma, l'anno, mese e giorno suddetti.

Firmati: GIUSEPPE DE-FELICE GIUFFRIDA,
pro-sindaco.

Ing. ROBERTO SANDRI,
direttore generale delle private.

Convenzione fra il Ministero delle finanze e il municipio di Catania per la esecuzione dei lavori d'ampliamento della tettoia metallica sulla banchina della dogana di Catania.

REGNANDO SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Questo giorno ventiquattro di giugno millevinovecentoquattro.

Per soddisfare all'urgenza rappresentata dalla Camera di commercio di Catania, di provvedere all'ampliamento della tettoia metallica eretta sulla banchina della dogana di quel porto allo scopo di difendere efficacemente dalle intemperie e dalle avarie le merci che si scaricano nella banchina medesima;

Fra i sottoscritti Giuseppe De Felice-Giuffrida, deputato al Parlamento nazionale, pro-sindaco di Catania, autorizzato d'urgenza dalla Giunta municipale con deliberazione del 17 giugno ultimo scorso, e Gioacchino Busca, direttore generale delle gabelle, delegato da Sua Eccellenza il ministro delle finanze con nota n. 1096 del 23 giugno andante; si è addivenuto alla seguente convenzione:

1. Il municipio di Catania si obbliga di costruire a tutte sue spese, e nel termine di un anno dalla consegna, la tettoia addizionale sulla banchina di quella dogana in base agli annessi documenti di disegni e capitolato di oneri del progetto 1° novembre 1903.

2. La consegna dei lavori al comune, come l'accertamento del loro compimento, dovrà risultare da un protocollo verbale firmato dagli ingegneri capi del comune e dell'ufficio tecnico di finanza.

3. L'Amministrazione finanziaria avrà diritto di fare invigilare tanto i lavori di costruzione in officina, quanto di montatura della tettoia, da un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza.

Prima che abbiano principio i detti lavori dovranno essere, nell'officina costruttrice, alla presenza del detto ingegnere, sottoposte alle prove prescritte di resistenza i campioni del materiale di ferro che dovrà essere impiegato nella tettoia. I detti campioni saranno approvati dall'ingegnere di finanza allorchando le prove ne abbiano dimostrata la buona qualità.

Il detto ingegnere avrà diritto di rifiutare il materiale presentato in cantiere, ed a fare rimuovere quello già stato collocato in opera, quando non fosse conforme ai campioni approvati.

Avrà altresì facoltà di intimare con semplice lettera la sospensione totale o parziale dei lavori che non ritenesse eseguiti in conformità del progetto e d'invocare sulle contestazione il giudizio arbitrale dell'ingegnere capo del Genio civile locale.

4. I lavori di collocazione in opere della tettoia dovranno essere iniziati soltanto quando ne sia compiuta la costruzione delle parti in officina, e saranno effettuati nel tempo più breve ed in guisa da recare il minore possibile incaglio al movimento delle merci nella banchina doganale.

5. Compiuta l'opera, essa sarà collaudata dall'ufficiale del Genio civile che sarà per ciò incaricato dal Ministero dei lavori pubblici.

Non appena rilasciato il certificato di collaudo della tettoia, si addiverrà dal comune alla consegna di essa all'Amministrazione finanziaria, che da quel giorno ne diverrà assoluta proprietaria.

6. L'Amministrazione si obbliga di pagare al comune per la costruzione preaccennata la somma di lire ottantamila (lire 80,000).

Il detto pagamento sarà effettuato in tre rate annuali ed eguali, a cominciare dall'esercizio finanziario 1906-907.

Il pagamento della prima annualità sarà effettuato entro tre mesi dalla relativa domanda del comune, corredata del certificato di collaudo dell'opera.

Le due annualità seguenti con gl'interessi al 3 e mezzo per cento saranno pagate nel giorno corrispondente degli anni successivi, in cui ebbe luogo il pagamento della prima annualità.

7. Rimane fissato che mentre da una parte il Municipio rinuncia ad ogni pretesa di maggior compenso in caso che l'ammontare effettivo dei lavori in base al progetto accluso superasse lire ottantamila, il Ministero rinuncia dal canto suo a qualsiasi pretesa di diminuzione del valore della sorte di cui sopra, quando la spesa effettiva riuscisse minore di quella prevista. Ciò non di meno potrà essere modificato il compenso al comune quando fossero introdotte variazioni od addizioni al progetto colla approvazione preventiva del Ministero.

In tal caso l'aumento o la diminuzione del compenso sarà determinato in base al progetto addizionale di variazione nel quale dovranno essere adottati i prezzi unitari dell'unito capitolato d'oneri e per i nuovi prezzi l'elenco in vigore del comune.

8. Il municipio di Catania per la costruzione di detta tettoia dichiara di assumere di fronte allo Stato la responsabilità di cui all'articolo 1639 del Codice civile.

9. Il comune di Catania si obbliga alla sistemazione, lastricamento ed illuminazione elettrica della via Dusmet che serve d'accesso alla dogana.

10. La presente convenzione sarà esecutiva per le due parti contraenti solo quando dopo l'approvazione del Consiglio comunale, sia stata approvata per legge, e sarà registrata colla tassa fissa di una lira.

Fatto in doppio originale in Roma l'anno, mese e giorno suddetti.

Firmati: GIUSEPPE DE FELICE-GIUFRIDA
pro-sindaco di Catania.

GIOACCHINO BUSCA
direttore generale delle gabelle.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Aumento di assegnazione di lire 400,000 al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905, per soccorsi ai danneggiati dalle inondazioni o da altri infortuni** » (N. 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che si trova al n. 10 dell'ordine del giorno e che ha per titolo: « **Aumento di assegnazione di lire 400,000 al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905, per soccorsi ai danneggiati dalle inondazioni o da altri infortuni** ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler dar lettura del disegno di legge:

TAVERNA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È aumentata di L. 400,000 l'assegnazione del capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905; alla denominazione del quale capitolo si aggiungerà: « **Socorsi ai danneggiati dalle inondazioni e da altri infortuni** ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 119).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905** ».

Prego il senatore segretario Taverna di dar lettura del disegno di legge.

TAVERNA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 119).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori scritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 232,285 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 680,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905, ripartita fra i seguenti capitoli:

Capitolo n. 31. « **Pensioni ordinarie (Spese fisse)** » L. 150,000

Capitolo n. 83. « **Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città** » 30,000

Capitolo n. 148. « **Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri** » . . . » 500,000
(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo L.	6,500
»	7. Ministero - Spese d'ufficio »	11,500
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali »	2,000
»	26. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli Archivi di Stato »	500
»	30. Spese casuali »	6,000
»	37. Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato »	6,000
»	57. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità, ed i Consigli provinciali sanitari »	20,000
»	66. Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio assunto in via temporanea »	2,000
»	69bis. Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	160
»	85. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinate in località di confine, isolate o malsane »	1,000
»	117. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri. »	31,125
»	118. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agl'inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri »	9,000
»	120. Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio »	70,000
»	126. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agl'inservienti ed agli agronomi, aiuto agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	5,000
»	130. Manutenzione dei fabbricati carcerari »	60,000
»	132. Fotografie dei malfattori più pericolosi »	1,500
	Totale . . L.	<u>232,285</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	14. Funzioni pubbliche e feste governative L.	20,000
»	33. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse). . . . »	6,000
»	38. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	660
»	67. Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie . . . »	11,000
»	68. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) »	2,000
»	105. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) »	10,000
»	106 bis. Personale di sorveglianza e disciplina nei riformatori governativi (Spese fisse). »	38,625
»	107. Personale di custodia, sanitario, religioso e di istruzione delle carceri (Spese fisse) »	5,000
»	109. Indennità di alloggio. »	1,000
»	115. Carceri - Spese per esami e studi preparatori. . . . »	1,000
»	116. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie »	71,000
»	119. Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio »	50,000
»	136. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »	16,000
	L. . . L.	<u>232,285</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Impianto di una nuova comunicazione telegrafica tra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno » (N. 106).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Impianto di una nuova comunicazione telegrafica tra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di darne lettura.

TAVERNA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 90,000 pel collocamento di un filo di bronzo di 3 millimetri di diametro da Genova al confine italiano a Chiasso, per la formazione di una nuova comunicazione telegrafica diretta fra Genova e Francoforte sul Meno.

Tale spesa sarà imputata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo

del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1904-905.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Posa di un cavo nella galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra l'Italia e la Svizzera » (N. 107).

PRESIDENTE. Passeremo all'altro disegno di legge che ha per titolo: « Posa di un cavo nella galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra l'Italia e la Svizzera ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di darne lettura.

TAVERNA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei tele-

grafi per l'esercizio 1904-1905 la spesa di lire 350,000 per provvedere alla posa di un cavo misto, telegrafico e telefonico, nella galleria del Sempione, addivenendo alla stipulazione della qui annessa convenzione, che fissa tutte le norme concernenti l'impianto delle comunicazioni medesime e la ripartizione delle spese; per raccordare detto cavo con Milano mediante una linea aerea in doppio filo di bronzo di cinque millimetri e per costituire una nuova comunicazione telegrafica diretta fra Domodossola e Milano.

CONVENTION

A l'effet de faciliter l'établissement de nouveaux raccordements téléphoniques et télégraphiques internationaux et d'assurer aux fils télégraphiques 18/37 et 19/42 passant par le col du Simplon un trace à l'abri des intempéries, le Ministère des postes et des télégraphes du Royaume d'Italie et le Département des postes et des chemins de fer de la Confédération suisse ont décidé la pose à frais communs dans le tunnel du Simplon d'un câble mixte télégraphique et téléphonique qui restera propriété commune des deux Etats, et ont convenu ce qui suit:

Art. 1.

Le câble reliera le bureau télégraphique et téléphonique de Brigue à travers le tunnel avec la gare d'Iselle.

Le câble devra satisfaire, en tant que construction et fonctionnement, aux conditions énoncés aux chiffres I et II du Cahier des conditions pour la fourniture et la pose annexé à la présente; il sera posé et soudé en conformité des prescriptions du chiffre III du dit cahier.

Ce cahier des conditions, approuvé par les signataires de la présente Convention, est considéré comme faisant partie intégrante de la Convention même.

Art. 2.

La Direction des télégraphes suisses, après entente avec le Ministère des postes et des télégraphes d'Italie a déjà mis en adjudication la fourniture et la pose du câble.

Après réception des offres, elle fera parvenir au Ministère des postes et des télégraphes du Royaume d'Italie, pour examen, un exemplaire de chaque soumission.

Sur la base de ces offres, le Ministère Royal des postes et des télégraphes d'Italie et la Direction des télégraphes suisses désigneront de commun accord l'adjudicataire de la fourniture et de la pose du câble.

Art. 3.

La Direction des télégraphes suisses procédera ensuite à la commande du câble en son nom et au nom du Ministère Royal des postes et des télégraphes d'Italie.

Elle veillera à la stricte observation de la part du fournisseur des prescriptions exposées aux chiffres III et IV du Cahier des conditions ci annexé.

Art. 4.

Une convention sera conclue par les soins de la Direction des télégraphes suisses avec l'Administration des chemins de fer fédéraux relativement à la participation des deux Etats contractants aux frais d'établissement du canal pour les câbles dans le tunnel et à l'extérieur, et de déroulement du câble.

Cette convention devra être approuvée et ratifiée par le Ministère Royal des postes et des télégraphes d'Italie, et par le Département des postes et des chemins de fer de la Confédération suisse.

Art. 5.

Chacun des deux Etats aménagera sur son territoire un local approprié pour l'installation des boîtes de fermeture de l'extrémité du câble, des appareils de protection de celui-ci, ainsi que des isolateurs de départ de la ligne aérienne.

Ce local devra en outre pouvoir être librement utilisé pour le placement provisoire des instruments nécessaires aux mesures de réceptions et de vérification du câble et de la ligne aérienne.

Les boîtes de fermeture seront fournies et montées par le fournisseur du câble, les appareils de protection par la Direction des télégraphes suisse tant à Brigue qu'à Iselle.

Art. 6.

Dès que le câble sera prêt à être mis en service, chacune des deux parties signataires de la présente convention délèguera sur place deux fonctionnaires qui, de concert avec les délégués du fournisseur, procéderont aux mesures et essais de réception provisoire mentionnée au dernier alinéa du chiffre III et au chiffre VII du Cahier des conditions.

Ils rédigeront un procès-verbal en triple expédition, dont un exemplaire sera remis à chacune des parties intéressées.

Ils pourvoiront en outre au remplacement de la section de montagne des fils 18/37 et 19/32 par des conducteurs du câble.

Art. 7.

Les frais, débours et dépenses ci-après énumérés seront supportés en commun par le Ministère des postes et des télégraphes du Royaume d'Italie, d'une part, et par le Département des postes et des chemins de fer de la Confédération suisse (Section des télégraphes), de l'autre.

1° Les frais d'achat et de pose du câble résultant du prix kilométrique indiqué dans l'offre de l'adjudicataire suivant chiffre VIII du Cahier des conditions;

2° Les frais d'établissement du canal des câbles respectivement la quote-part de ces frais qui tombera à la charge du câble d'Etat;

3° Les frais de déroulement du câble;

4° Les frais d'établissement des canalisations de raccordement aux deux extrémités du câble;

5° Les frais de fourniture et de montage des appareils de protection aux deux extrémités du câble;

6° En général, tous frais, débours et toutes dépenses quelconques résultant de l'établissement du câble.

La répartition de ces frais entre les deux parties se fera proportionnellement à la longueur de câble placée sur le territoire de chacun des deux Etats intéressés. — Il est convenu et admis, que le point-frontière à l'intérieur du tunnel se trouve à 9066,1 mètre du portail Nord du tunnel.

Art. 8.

Dans le courant du mois qui suivra celui de la réception provisoire du câble, le Ministère des postes et des télégraphes d'Italie fera parvenir à la Direction des télégraphes suisses à Berne le montant de sa quote-part aux $\frac{2}{3}$ du prix à payer au fournisseur du câble; et aussitôt après la réception définitive (voir art. 10) sa quote-part au $\frac{1}{3}$ restant à verser (voir chiffre VI du Cahier des conditions).

La Direction des télégraphes suisses complètera la somme due en y ajoutant sa propre quote-part et effectuera le paiement du câble en mains du fournisseur; elle en donnera ensuite avis à l'Administration italienne.

Le Ministère des postes et des télégraphes d'Italie versera de même à la Direction des télégraphes suisses, dans le courant du mois qui suivra celui de la présentation de comptes y relatifs, sa quote-part aux autres frais énumérés à l'article 7.

Art. 9.

Le Département des postes et des chemins de fer de la Confédération suisse s'engage à faire établir à ses frais un circuit téléphonique en fil de bronze de 5 mm. de diamètre entre la station téléphonique centrale de Lausanne et celle de Brigue, pour être raccordé au câble du tunnel, et à prendre les dispositions nécessaires pour que ces travaux soient commencés aussitôt après l'adjudication du câble, et terminés au plus tard en novembre de l'année courante.

De son côté, le Ministère Royal des postes et des télégraphes d'Italie s'engage à faire établir à ses frais et dans le même délai entre l'extrémité sud du câble et la station centrale téléphonique de Milan un circuit téléphonique, également en fil de bronze de 5 mm. de diamètre.

Ces deux circuits formeront, avec une paire de conducteurs du câble, une communication téléphonique directe Lausanne-Milan, dont les conditions d'exploitation seront réglées par une convention spéciale entre les deux Etats.

Art. 10.

Dès que le circuit téléphonique ci-dessus sera prêt à être mis en service, deux délégués de

chaque Etat procéderont aux opérations de réceptions définitive du câble avec le concours d'un ou de plusieurs représentants du fournisseur, conformément au chiffre III du cahier des conditions, dernier alinéa, et rédigeront après ces opérations un procès-verbal en triple expédition dont un exemplaire sera remis à chacun des intéressés.

En cas de contestations sur le résultat les signataires de la présente Convention prendront de commun accord telles mesures qui leur paraîtront opportunes.

Art. 11.

L'entretien du câble en bon état de fonctionnement aura lieu également à frais communs, chaque Etat y participant en proportion de la longueur du câble placée sur son propre territoire.

Toutefois, afin de simplifier et d'activer les travaux y afférents, il est convenu que la Direction des télégraphes suisses sera seule chargée de l'entretien du dit câble.

Elle établira un état des débours que lui auront occasionné la vérification, la recherche et la levée des fautes ou avaries survenues et le communiquera avec pièces à l'appui au Ministère Royal des postes et des télégraphes d'Italie pour remboursement par ce dernier de sa quote-part.

Art. 12.

La présente Convention entre immédiatement en vigueur.

Les dispositions relatives à l'entretien du câble pourront être modifiées en tout temps et dans un délai de 6 mois après demande écrite de l'une des parties contractantes.

Ainsi fait en double expédition.

Berne, le 5 mai 1905.

*Le Département des postes et des chemins de fer
de la Confédération Suisse*

ZEMP.

Rome, le 3 mai 1905.

*Le Ministère des postes et des télégraphes
du Royaume d'Italie*

GISMONDO MORELLI-GUALTIEROTTI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di un articolo unico, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di sei componenti la Commissione d'inchiesta sulla marina militare:

Senatori votanti	79
Maggioranza	40
Il senatore Baldissera	ebbe voti 73
» Codronchi	» 72
» Borgatta	» 73
» Di Marzo	» 73
» Mirri	» 73
» Taverna	» 73

Voti nulli o dispersi 1.

Schede bianche 5.

Proclamo quindi eletti a membri della Commissione di inchiesta sulla marina militare i senatori: Baldissera, Codronchi, Borgatta, Di Marzo, Mirri, Taverna.

Mi compiaccio veramente del risultato di questa votazione. Io comprendo che tutti abbiamo apprezzato vivamente i sentimenti che consigliarono i nostri colleghi a dare e mantenere le loro dimissioni.

Mi permetto però di osservare che da quell'epoca in poi sono avvenuti alcuni fatti che cambiano alquanto la posizione.

Dopo la discussione che si fece alla Camera, dopo le dichiarazioni di uno dei membri della stessa Commissione di inchiesta, dopo il memorabile discorso del ministro Mirabello, dopo il voto solenne della Camera, la posizione è alquanto cambiata, e si può presagire ormai quale sarà il risultato finale di codesta inchiesta. Quindi, se era giusto e legittimo che i nostri colleghi mantenessero il sentimento della loro dignità, mi pare che non abbiano ora un motivo legittimo per mantenere le loro dimissioni, poichè essi stessi nella loro lettera nobilissima, che fu letta l'altro giorno, hanno detto che, oltre alla propria dignità da mantenere, essi hanno creduto persistere nel loro proposito per l'interesse stesso dell'inchiesta, la quale deve essere condotta rapidamente a termine.

Ora a me pare che la loro dignità sia stata ampiamente tutelata con le dimissioni e con la persistenza nelle dimissioni stesse, malgrado il voto unanime del Senato perchè recedessero, confermato dal voto splendido che hanno avuto oggi.

Rimane quindi che essi, fedeli alla loro promessa, cerchino di tutelare gli interessi stessi dell'inchiesta, e facciano in modo che la medesima possa essere rapidamente condotta a termine, tanto più che, l'inchiesta contenendo in certo modo una specie anche di potere giudiziario inquirente, non è ammissibile che vengano a cambiarsi i giudici, mentre il giudizio è ancora pendente. Io quindi confido che, come essi sono stati sollecitati, ed a buon fine, della propria dignità, vorranno anche esser sollecitati della dignità del Senato intero, che è sempre disposto a sacrificare qualunque considerazione secondaria pel bene pubblico e per la buona riuscita delle cose commesse al suo esame.

Spero quindi che gli onorevoli membri della Commissione, già dimissionari ed ora completamente confermati, non vorranno persistere nel primitivo proposito. (*Vive approvazioni*).

Approvazione del disegno di legge: « Aumento di 500 posti nel ruolo organico dei vice-cancellieri di pretura e gradi equiparati » (N. 99).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di 500 posti nel ruolo organico dei vice-cancellieri di pretura e gradi equiparati ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 99).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e si procederà alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono creati n. 500 posti nel ruolo dei vice-cancellieri di pretura e gradi equiparati.

Sono soppressi n. 500 posti nel ruolo degli alunni retribuiti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il ruolo medesimo è ripartito in due classi,

ciascuna di 500 alunni, colla retribuzione rispettiva di annue lire 1080 e di annue lire 720.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo precedente entrerà in attuazione non più tardi del giorno 1° gennaio 1906.

Con Regi decreti sarà provveduto alla ripartizione dei posti di nuova creazione fra i diversi uffici che sono compresi nel ruolo dei vice-cancellieri di pretura e gradi equiparati.

Gli alunni retribuiti con annue lire 960 che non entreranno nella classe retribuita con lire 1080, conserveranno l'attuale retribuzione, lasciandosi vacanti altrettanti posti nella classe retribuita con annue lire 720.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1° e 2° è iscritta la somma di lire 150,000 in aumento di quella assegnata al capitolo 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1905-906 e la somma di lire 300,000 in aumento ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 14 riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni agli articoli 67 e 69 della legge di pubblica sicurezza (testo unico 30 giugno 1889, n. 6144) (N. 112);

Provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir) (N. 113);

Facoltà agli Istituti di emissione di anticipare l'importo di una rata di sovrimposta alle provincie delle quali esse esercitano la ricezione (N. 123);

Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, sulla Cassa di previdenza e di pensioni a favore dei funzionari comunali (N. 124).

Alle ore 15 seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella (N. 72);

Costruzione di un edificio ad uso degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono nella città di Ancona (N. 105);

Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate (N. 23 bis);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 102);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-1905 e per i residui degli esercizi 1903-904 e retro (N. 109);

Convenzioni col municipio di Catania per l'ampliamento e riattamento di quella Manifattura dei tabacchi e per l'ampliamento della tettoia metallica di quella dogana (N. 94);

Aumento di assegnazione di L. 400,000 al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905, per soccorsi ai danneggiati dalle inondazioni o da altri infortuni (N. 125);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 119);

Impianto di una nuova comunicazione telegrafica fra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno (N. 106);

Posa di un cavo nella galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra l'Italia e la Svizzera (N. 107);

Aumento di 500 posti nel ruolo organico dei vice-cancellieri di pretura e gradi equiparati (N. 99).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 670,939.20 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative (N. 87);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 110);

Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Siculo (N. 100);

Convalidazione di Decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 26 marzo al 3 aprile 1905 (N. 97);

Aumento di L. 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 103);

Convalidazione di Decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio 1904-905 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 aprile all'8 maggio 1905 (N. 118);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 122).

III. Interpellanza del senatore Scialoja al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda che sia di somma urgenza la pubblicazione della parte del Regolamento generale universitario relativa all'art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Loenziato per la stampa il 24 giugno 1905 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 19 GIUGNO 1905

Disposizioni speciali sulla costruzione ed esercizio delle strade ferrate.

Art. 1.

Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie.

Sono principali quelle che risultano di speciale importanza in base ai seguenti criteri:

la estensione attraverso il Regno,
l'entità di traffico,

il congiungimento di centri notevoli di popolazione fra loro ovvero con porti importanti marittimi, lacuali o fluviali,

l'allacciamento a ferrovie estere,
le considerazioni d'indole militare.

Secondarie sono tutte le altre; e ad esse si applicano, in quanto non è derogato colla presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie economiche, le quali saranno d'ora innanzi considerate come secondarie.

Nelle disposizioni dei regolamenti speciali le ferrovie secondarie saranno distinte in due classi, secondarie propriamente dette e locali, in correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni particolari.

Le ferrovie private della seconda categoria, di cui all'art. 207 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F'*) sono parificate per le norme di costruzione e di esercizio alle ferrovie locali in quanto concernono la sicurezza delle persone e delle cose e la pubblica igiene.

Art. 2.

Le ferrovie principali hanno sede propria; le secondarie possono essere stabilite anche su strade ordinarie pubbliche alla condizione che si lasci una zona sufficiente per il carreggio, ed in ogni modo non mai inferiore a quattro metri dalla linea di massima sporgenza del materiale mobile.

Gli enti proprietari della strada ordinaria, sulla quale lo Stato conceda di stabilire una ferrovia, non possono opporsi alla imposizione di quella servitù passiva; ma essi hanno diritto al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione dei rispettivi tratti di strada ordinaria.

Tutte le spese per assicurare il transito durante i lavori, e quelle di adattamento e di sistemazione definitiva della strada ordinaria, comprese quelle di allargamento o di parziale deviazione che possano occorrere per la occupazione della sede stradale colla ferrovia, sono a carico del concessionario.

Gli allargamenti e le parziali deviazioni delle strade ordinarie, che possano occorrere per l'adattamento della sede di una ferrovia, in quanto servono all'ordinario carreggio, passano senz'altro in proprietà dell'ente proprietario della strada ordinaria.

In caso di mancato accordo col concessionario riguardo alle maggiori eventuali spese di manutenzione di cui nel primo capoverso di quest'articolo, l'importo di quelle spese è determinato da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo dal presidente della Corte d'appello territoriale.

Intorno alle contestazioni fra il concessionario e l'ente proprietario della strada, in ordine ai lavori da eseguirsi per garantire il transito ordinario, decide il prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile della provincia, ed in mancanza di pronta attuazione dei provvedimenti da parte del concessionario, si provvede d'ufficio a termini dell'articolo 260 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F'*).

In tal caso l'importo delle relative note sarà riscosso con le norme ed i privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 3.

Le sovvenzioni chilometriche, che il Governo del Re è autorizzato a concedere per costruzione ed esercizio di ferrovie, possono essere assegnate qualunque sia il sistema di trazione, o la misura dello scartamento, quand' anche ottenuta con interposizione di binario ad altro esistente, nonchè per le ferrovie o per i tratti di ferrovie che siano stabilite su strade ordinarie, quantunque senza sede separata.

Le ferrovie sovvenzionate debbono, sempre quando è possibile, allacciarsi alle ferrovie esistenti. Nel caso di ferrovie secondarie a scartamento diverso, e qualora il Governo non creda di prescrivere la interposizione dello scartamento minore, si intenderà soddisfatta la condizione dell'allacciamento quando il binario della ferrovia secondaria giunga fino al piazzale della stazione della ferrovia esistente, in modo da rendere possibile il trasbordo diretto delle merci.

Salvo disposizioni diverse derivanti da precedenti leggi speciali, nella determinazione della sovvenzione si terrà conto della minore spesa derivante dalla utilizzazione totale o parziale delle strade ordinarie e degli impianti ferroviari esistenti, e si dovrà accertare che col tracciato proposto si venga a fare, delle strade ordinarie, il maggior uso possibile nei rispetti tecnici ed economici.

Il concessionario di una ferrovia sovvenzionata ha l'obbligo di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, entro due anni dall'apertura all'esercizio, il conto di liquidazione totale dei lavori di costruzione.

Art. 4.

L'esercente di una ferrovia pubblica, salvo il diritto di preferenza di cui all'art. 270 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *F*, non può opporsi alle diramazioni, purchè da stazioni o fermate, di altre ferrovie pubbliche, le quali, sia pure mediante la interposizione di uno scartamento diverso, servano ad unirla ad altra ferrovia pubblica od a prossimi centri di popolazione, od altrimenti valgano ad allacciarla con porti e approdi marittimi, lacuali o fluviali, ogniquale volta questi raccordi ed allacciamenti formino oggetto o sieno condizione di una concessione dal Governo.

L'esercente della ferrovia, alla quale è impo-

sto il raccordo, dovrà eseguirne la parte compresa entro i confini di quella ferrovia a spese del richiedente; ed a carico di questi sono tutti gli adattamenti delle stazioni, del corpo stradale e della soprastruttura, che si rendessero necessari per effetto di quei raccordi ed allacciamenti, non meno che l'adempimento di tutte quelle prescrizioni che saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici a tutela e garanzia della sicurezza e delle regolarità dell'esercizio.

Art. 5.

L'esercente di una ferrovia pubblica, ogni volta che lo permettano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, è parimenti tenuto a consentire, alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, al raccordo con tramvie a trazione meccanica e con stabilimenti commerciali ed industriali, i cui concessionari, proprietari od esercenti ne facciano domanda e dichiarino di sottomettersi alle condizioni di uno speciale capitolato tipo, redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo speciali norme fissate dal regolamento di cui all'articolo 24.

La stessa disposizione è applicabile anche agli stabilimenti governativi.

Art. 6.

I binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprietà di terzi, sono equiparati alle ferrovie private di seconda categoria, e, quando debbano servire importanti stabilimenti commerciali ed industriali, possono dal Governo essere dichiarati opere di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nel caso che un binario di raccordo od allacciamento sia stato costruito con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della detta legge sulle espropriazioni, o con l'applicazione dell'art. 208 della legge sulle opere pubbliche, il Governo può renderne promiscuo l'uso con altri stabilimenti, salvo i compensi da stabilirsi, in mancanza di accordo, da tre arbitri inappellabili, nominati ai termini dell'art. 2.

Sui binari di raccordo costruiti con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge sulle espropriazioni può il Governo, in caso di necessità riconosciuta, ordinare un servizio pub-

blico per merci con tariffe non superiori a quelle della ferrovia alla quale i binari si allacciano.

I binari di raccordo possono essere stabiliti su strade ordinarie col consenso degli enti proprietari. In caso di dissenso decide il ministro dei lavori pubblici per le strade provinciali, comunali e vicinali; per le strade nazionali è ammesso il ricorso in via gerarchica, sul quale verranno sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Gli obblighi di cui nei due precedenti articoli sono estesi ai concessionari di tramvie a trazione meccanica.

Art. 8.

I lavori e le opere d'arte di una ferrovia e delle sue dipendenze debbono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno stabiliti la sagoma della luce della strada e la sagoma-limite del materiale rotabile, i limiti delle pendenze, i raggi minimi delle curve, le condizioni tecniche dell'armamento e della soprastruttura, ed in genere le principali modalità del corpo stradale e delle opere d'arte, secondo la categoria della strada ferrata ed il sistema di trazione.

Nel detto regolamento sarà pure stabilita la distanza minima necessaria dalla linea di massima sporgenza del materiale mobile agli ostacoli fissi che possano esistere lungo la strada.

Art. 9.

Le ferrovie principali sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade ordinarie con siepi vive, muri od altra specie di chiusura stabile e permanente, dove le condizioni della ferrovia non siano tali da impedire l'accesso delle persone e degli animali.

È però in facoltà del ministro dei lavori pubblici di concedere, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'art. 8, la soppressione totale o parziale delle chiusure in quei tratti nei quali ciò sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio.

Sulle ferrovie secondarie la chiusura è d'obbligo nelle località ove il bestiame è brado, nei tratti prossimi ai luoghi abitati, e nelle stazioni; per i tratti stabiliti su strade rotabili può essere accordato l'esonero dall'obbligo della chiusura, quando il binario sia collocato a livello del suolo stradale in modo da recare il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio.

Per le ferrovie pubbliche le chiusure sono stabilite nello esclusivo interesse della ferrovia.

Art. 10.

Le ferrovie principali, dove intersecano a raso strade ordinarie pubbliche o private, debbono essere munite di cancelli, sbarre od altri mezzi di chiusura manovrati sul posto o a distanza.

A lato di queste chiusure possono stabilirsi girandole o cancelli equivalenti, per il transito dei pedoni.

I passi pedonali possono essere munite di chiusure a girandola o di cancelli equivalenti.

I passaggi a livello privati possono essere munite di chiusure con chiave, da tenersi in consegna dall'utente sotto la sua responsabilità.

Sulle ferrovie secondarie le chiusure dei passaggi a livello non sono richieste che alla intersecazione con le strade carreggiabili di primaria importanza, e nei tratti che non presentino sufficiente visuale libera.

Anche sulle ferrovie principali, secondo norme da stabilirsi nel regolamento, il ministro dei lavori pubblici può autorizzare che siano lasciati aperti i passaggi a livello in corrispondenza a strade poco frequentate od a strade private.

I passaggi a livello non munite di chiusura devono essere messi in evidenza con qualche indicazione fissa; ed è sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di prescriberne la chiusura per ragioni speciali di sicurezza pubblica.

Art. 11.

La velocità dei treni può giungere al limite massimo compatibile con le condizioni tecniche della linea, col tipo del materiale rotabile e coi mezzi di frenatura.

Nei tratti non muniti di chiusura o nei quali le condizioni della strada non bastano ad impedire l'accesso delle persone o degli animali, la velocità di corsa deve essere limitata, tenendo conto delle speciali condizioni locali, e non può in nessun caso superare i 60 chilometri all'ora per i treni con freni continui ed i 45 chilometri per gli altri.

Eguale limitazione di velocità è prescritta per i tratti con passaggi a livello permanentemente aperti.

Per i tratti di ferrovia secondaria stabiliti su strade ordinarie, senza sede separata, la velocità massima di corsa non deve in nessun caso essere superiore a 40 chilometri all'ora quando i treni sieno muniti di freni continui; altrimenti non deve essere superiore a 25 chilometri. Eguali limiti di velocità s'intendono estesi anche alle tramvie a trazione meccanica.

Art. 12.

Lungo le ferrovie secondarie non è richiesta la costruzione di caselli per guardiani e cantonieri, quando il personale possa essere alloggiato in vicinanza della ferrovia.

In casi eccezionali può essere ammesso l'uso di edifici privati per i caselli, le stazioni e le fermate e per qualsiasi altro servizio ferroviario.

Art. 13.

Le ferrovie debbono essere munite di telegrafo o di telefono o di altri simili mezzi di comunicazione fra le stazioni, e di segnali che per numero e per natura corrispondano alle esigenze dell'esercizio; le condutture relative sono per gli effetti fiscali considerate come mezzi d'opera.

Sulle ferrovie secondarie a scartamento ridotto potrà il ministro dei lavori pubblici autorizzare la soppressione dell'uso dei segnali di protezione delle stazioni, quando si provveda con speciali cautele alla sicurezza della circolazione.

Tale autorizzazione potrà essere data dal ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro della guerra, anche per le ferrovie secondarie a scartamento ordinario, e per stazioni o fermate delle ferrovie principali che non debbano provvedere al servizio di movimento dei treni.

Art. 14.

Le ferrovie debbono essere provvedute del personale necessario per assicurare un regolare servizio.

Il personale destinato a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio deve essere riconosciuto idoneo secondo le norme stabilite con speciale regolamento.

Lungo le ferrovie principali deve essere distribuito il personale di mantenimento, di custodia e di sorveglianza nella quantità necessaria per assicurare la libera circolazione dei treni.

La sorveglianza delle ferrovie secondarie può essere affidata al personale di mantenimento, con l'obbligo di visitare la linea almeno una volta al giorno.

Il personale deve essere di nazionalità italiana, salve le eccezioni che, per giustificati motivi, siano approvate dal Governo.

Art. 15.

Ai prodotti dei treni, esclusivamente composti di carrozze delle classi inferiori, organizzati coll'annuenza del ministro dei lavori pubblici per servizi suburbani delle grandi città, per servizi locali od in occasione di mercati d'importanza o per trasporto di operai e lavoratori della terra, si applica, sui prezzi di trasporto, la tassa erariale per i trasporti a piccola velocità.

Analoga facilitazione è accordata per i biglietti di abbonamento settimanale o festivo pel trasporto degli operai e dei lavoratori della terra.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle ferrovie esercitate dallo Stato.

Art. 16.

A cominciare dal 1° luglio 1906, la tassa di bollo di centesimi 50 stabilita dall'art. 66, ultimo comma, del testo unico della legge del bollo approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, è sostituita da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti o riscontri per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci nella misura di 1.50 per cento, quando si tratti di trasporti a grande velocità e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocità.

Art. 17.

I concessionari di ferrovie esistenti od in corso di costruzione, i quali intendano fruire dei benefici speciali accordati dai precedenti articoli, debbono applicare corrispondenti riduzioni di tariffe e facilitazioni nei trasporti, fra le quali sono prescritte le seguenti:

a) istituzione di biglietti d'abbonamento settimanale e festivo per gli operai e per i lavoratori della terra, per zone di quattro in quattro chilometri, sulla base non maggiore di L. 0.012 per chilometro, comprese l'imposta e la tassa di cui agli articoli 15 e 16, applicabile alla percorrenza massima di ciascuna zona;

b) trasporto gratuito, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, dei prodotti della campagna, della stalla, e della pesca che i campagnuoli e pescatori portino con loro allo scopo di vendita diretta sul mercato o sul luogo del consumo, alla condizione che per ciascun viaggiatore il peso complessivo degli oggetti non superi i trenta chilogrammi; e trasporto pure gratuito dei recipienti vuoti di ritorno;

c) trasporto gratuito nello stesso limite di peso degli attrezzi rurali che i coltivatori ed i braccianti portano seco per loro uso nella coltivazione della terra, e degli arnesi che i pescatori portino con loro per la pesca.

Le norme per la istituzione dei biglietti di abbonamento e per i trasporti di cui alle lettere *b* e *c*, la natura ed il numero dei treni destinati a tali trasporti, la designazione dei prodotti e degli attrezzi rurali e da pesca ammessi al trasporto gratuito, nonchè le relative condizioni per i recipienti vuoti di ritorno, saranno stabilite per regolamento.

Le facilitazioni di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, sono obbligatorie per i concessionari di nuove ferrovie, e per l'amministrazione delle ferrovie di Stato.

Art. 18.

Per le ferrovie secondarie esercitate dallo Stato, o di sua proprietà ed esercitate da imprese private, sono mantenute in vigore le disposizioni della legge 9 giugno 1901, n. 220, colla modificazione della tassa stabilita all'art. 16 della presente legge.

Al limite di L. 10,000, stabilito nell'art. 1 della citata legge 9 giugno 1901, è sostituito

quello di L. 7000, di prodotto per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, quando le riduzioni disposte con l'art. 5 della legge stessa riguardino soltanto le relative tariffe. In questo caso la riduzione di tali tariffe può essere portata, nella media dei ribassi unitari, fino al 30, al 35 e al 40 per cento, secondochè il prodotto lordo medio per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette è superiore a L. 5500 al chilometro, ovvero sta fra le L. 5500 e 4000, od è inferiore a L. 4000.

Art. 19.

Alle ferrovie secondarie concesse all'industria privata e da essa esercitate, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, purchè queste ferrovie non mettano in diretta comunicazione gli stessi centri serviti da altre ferrovie di proprietà dello Stato o da esso esercitate, alle quali non sia stato applicato il servizio economico.

L'applicazione delle suddette disposizioni in relazione al servizio economico di quelle ferrovie è subordinata alle seguenti disposizioni:

a) che si adottino i massimi di riduzione delle tariffe per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette di cui all'articolo precedente, tenendo in esse conto delle riduzioni di tariffe e facilitazioni dell'art. 17;

b) che fermo in ogni caso l'obbligo all'aumento, con una coppia almeno, del numero di treni risultante dalla concessione, sia rispettivamente per l'orario estivo e per l'orario invernale accresciuto di una coppia il numero dei treni più elevato dell'esercizio precedente;

c) che l'esercente si obblighi a versare allo Stato, a titolo di speciale compartecipazione, il 10 per cento del maggiore prodotto che si otterrà in confronto a quello medio dei tre anni di più alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale, aumentato del 25 per cento.

È in facoltà del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, a richiesta dell'esercente di una ferrovia secondaria, il cui prodotto sia compreso nei limiti dell'articolo precedente, di applicarne le disposizioni a quella ferrovia, anche quando taluna delle modalità del servizio economico non possa per esigenze militari esservi applicata.

Art. 20.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore delle strade ferrate, provvederà alla compilazione di un elenco di tutte le ferrovie pubbliche esistenti, in corso di costruzione e già concesse, classificandole secondo le disposizioni dell'art. 1 della presente legge.

L'elenco sarà pubblicato entro un anno dalla promulgazione della presente legge, sulla *Gazzetta Ufficiale*, colla assegnazione di tre mesi di tempo agli interessati per le loro osservazioni. Dopodichè, sentito sulle medesime il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato, la classificazione verrà stabilita con decreto Reale a cura del ministro dei lavori pubblici.

Nell'atto di concessione di ciascuna nuova ferrovia si indica la categoria alla quale è assegnata.

Per variazione di classificazione che potesse occorrere per qualche ferrovia il ministro dei lavori pubblici provvede promuovendo il relativo decreto Reale colla procedura prevista dai precedenti capoversi.

Art. 21.

Ogni amministrazione deve stabilire e sottoporre all'approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale, nonchè le pene disciplinari e le formalità per la loro applicazione, con disposizioni analoghe a quelle che valgono per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137, ferme restando le disposizioni delle vigenti leggi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, esse devono inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai il personale stabile addetto all'esercizio, al quale possa applicarsi l'art. 8 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387. Al personale stabile rimanente sarà assicurata una rendita vitalizia presso la Cassa nazionale medesima in conformità delle norme da questa stabilite per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Per le iscrizioni a periodi abbreviati, per l'accertamento dell'invalidità, per la liquidazione

della rendita vitalizia in caso di licenziamento per inabilità al lavoro, relativamente al personale a cui si applica l'art. 8 della predetta legge, e per le assicurazioni del rimanente personale saranno stipulate apposite convenzioni fra le amministrazioni ferroviarie e la Cassa nazionale di previdenza.

Il contributo a carico delle amministrazioni, nei versamenti da farsi alla Cassa nazionale per conto degli iscritti nei ruoli degli operai e per conto degli assicurati, non potrà essere inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi, e al 6 per cento degli stipendi, assegni ed indennità per i secondi. Le ritenute a carico degli iscritti e degli assicurati da versarsi alla Cassa non potranno essere rispettivamente superiori alle percentuali predette.

Gli iscritti alla Cassa nazionale addetti ai servizi attivi, potranno chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale appena abbiano compiuto i 55 anni d'età.

Art. 22.

Sono esonerate dall'osservanza del disposto del primo capoverso dell'articolo precedente le amministrazioni ferroviarie le quali istituiscano Casse proprie di invalidità e di vecchiaia con statuti formulati dalle amministrazioni stesse e approvati dal Governo.

L'approvazione governativa deve essere richiesta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, e, qualora si tratti di amministrazioni nuove, entro sei mesi dalla loro costituzione, ed è accordata mediante decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Gli statuti devono contenere, con le altre norme:

a) la determinazione delle ritenute a carico del personale e del contributo a carico delle amministrazioni ferroviarie, con l'osservanza dei limiti stabiliti per la ritenuta e per il contributo dall'articolo precedente, secondochè si tratti di agenti considerati come operai o del rimanente personale;

b) l'obbligo di formare a periodi non superiori ad un quinquennio un bilancio tecnico e di modificare gli impegni o le entrate, se ed in quanto sia necessario in base ai risultati del bilancio stesso;

c) le disposizioni relative agli eventuali assegni agli eredi degli agenti premorti, in conformità alle disposizioni dell'art. 14 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa nazionale di previdenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni ferroviarie le quali, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano già istituito Casse proprie che provvedano all'assegnazione al personale stabile di pensioni d'invalidità e di vecchiaia. Perciò se gli statuti di dette Casse non siano stati approvati dal Governo, o se non contengano norme rispondenti a quelle indicate nel presente articolo, le amministrazioni ferroviarie devono, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, domandare, nel primo caso, l'approvazione degli statuti, nel secondo, l'approvazione delle modificazioni necessarie per rendere gli statuti conformi alle norme predette.

Nell'uno e nell'altro caso l'approvazione sarà concessa alle stesse condizioni e con la stessa procedura stabilite per l'approvazione degli statuti delle Casse di nuova istituzione.

Art. 23.

L'esercente deve avere in ogni tempo, lungo la linea, una provvista di combustibile sufficiente almeno per quattro mesi sulle linee principali, e per due mesi sulle linee secondarie. Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro della guerra, ha facoltà per qualsiasi ferrovia di estendere nell'atto di concessione quest'obbligo a quattro mesi.

Quando il Governo stimasse di ordinare provviste maggiori, l'esercente dovrà ottemperarvi, salvo gli eventuali compensi.

Art. 24.

L'esercente deve accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del R. Esercito e della R. Marina incaricati dalle rispettive amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell'interesse militare.

Compatibilmente con le esigenze del servizio ordinario, deve anche mettere a disposizione dell'autorità militare carrozze e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e

scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni sono stabilite d'accordo fra l'autorità militare e l'esercente.

Questi deve pure prestare all'autorità militare tutto il concorso che gli è richiesto al fine di predisporre gli orari e le norme per i trasporti in tempo di guerra e nel periodo di preparazione, nonchè in qualunque altro caso di necessità pubblica.

Art. 25.

Durante la mobilitazione e in tempo di guerra il Comando supremo dell'esercito ha diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi che giudichi necessari per l'esecuzione di trasporti militari, di ordinare che questi siano eseguiti in conformità delle disposizioni date, di stabilire le norme da osservarsi nel servizio ferroviario, e di limitare o sopprimere il servizio per il pubblico secondo le esigenze dei trasporti occorrenti nell'interesse militare.

Durante la mobilitazione dell'esercito e in tempo di guerra, l'esercente deve continuare la gestione delle strade ferrate con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e la relativa responsabilità non ha altra limitazione, tranne quella che potesse derivare dall'uso delle sopraindicate facoltà per parte dell'autorità militare.

Nelle anzidette circostanze, il Comando supremo dell'esercito ha anche il diritto di fare direttamente l'esercizio di quelle linee che, a suo giudizio, si trovassero in condizioni da richiedere la sostituzione dell'esercizio militare a quello civile. In questo caso per tali linee viene tenuto un conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e un altro di quelli per servizio pubblico, ed i prodotti complessivi, sotto deduzione delle spese vive sostenute dall'autorità militare, sono versati mensilmente nelle casse dello Stato, che rimborserà l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non ha diritto ad altri compensi.

Per ragioni di ordine pubblico, le facoltà, di cui nei comma precedenti, possono essere in qualunque tempo conferite all'autorità militare con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici.

Quando per misura di ordine pubblico o per

la difesa dello Stato, il Governo o il Comando supremo dell'esercito ordinassero la temporanea sospensione dell'esercizio e facessero in qualunque modo interrompere una ferrovia, la spesa dei lavori per la interruzione e quelle per il completo ristabilimento della linea è a carico dello Stato, senza che l'esercente possa pretendere risarcimento di danni.

Art. 26.

Con regolamenti da approvarsi per decreto Reale, previo parere del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme fondamentali da osservarsi per l'esercizio delle diverse categorie di ferrovie, le misure d'ordine concernenti i viaggiatori e le persone estranee al servizio,

le norme per la riscossione delle tasse e delle spese accessorie, le disposizioni riflettenti la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio, nonchè i dati statistici che le diverse amministrazioni ferroviarie e tramviarie dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici.

I regolamenti potranno comminare ammende fino a lire 2000 per le contravvenzioni in essi contemplate.

Art. 27.

Le disposizioni degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, non sono applicate alle ferrovie secondarie su strade ordinarie di cui all'art. 2 della presente legge.

